

# **Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)**

## **Assicurazione Helvetia clienti privati**

Disposizioni comuni

Edizione settembre 2017



## Editoriale

Gentile cliente,

siamo lieti del suo interessamento per il prodotto assicurazione Helvetia clienti privati.

Per noi è di primaria importanza fare in modo lei che si informi in modo rapido ed esauriente sul suo contratto d'assicurazione. A questo proposito le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) sono state elaborate come un prontuario di consultazione. Esse contengono, oltre al sommario, l'informazione al cliente nonché ulteriori disposizioni contrattuali. Per permettere una più facile lettura delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per persone di sesso femminile e persone giuridiche.

Costituiscono parte integrante del contratto quanto Indicato nella polizza, nelle Condizioni Generali d'Assicurazione e nelle Condizioni Complementari.

Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal Codice civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché dall'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate all'Helvetia sono da inoltrare per iscritto all'agenzia generale indicata sulla polizza oppure alla Sede principale.

La ringraziamo per la fiducia accordata all'Helvetia Assicurazioni.

Vostra  
Helvetia Assicurazioni

## Sommario

<b>Informazione al cliente</b>	<b>4</b>
<b>Ulteriori disposizioni contrattuali</b>	<b>6</b>
In generale	6
Obblighi nel corso della durata del contratto	7
Obblighi in caso di sinistro	8
Prestazioni in caso di sinistro	9
Riduzione dell'indennità	16
Regresso nei confronti degli assicurati	17
Foro giuridico	17
Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein	18

## Informazione al cliente

<b>1 Partner contrattuale</b>	<p>Partner contrattuali sono</p> <p>Per l'assicurazione contro i danni: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA Dufourstrasse 40 9001 San Gallo</p> <p>Per la protezione giuridica: Coop Protezione Giuridica SA Entfelderstrasse 2 5000 Aarau</p> <p>Nel quadro della conclusione e dell'esecuzione del contratto, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA è autorizzata ad agire a nome degli altri partner contrattuali (ad es. a concludere e annullare dei contratti, a procedere all'incasso, a esigere rimborsi).</p>
<b>2 Diritto applicabile, basi contrattuali</b>	<p>Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l'informazione al cliente, le Condizioni Generali d'Assicurazione, ev. altre Condizioni particolari o Condizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione.</p> <p>Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto d'assicurazione.</p>
<b>3 Doveri in sede di stipulazione</b>	<p>Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto di assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p.es. la data di nascita, sinistri precedenti). Se, in sede di stipula, lo stipulante o la persona assicurata forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda scritta, l'Helvetia ha facoltà di rescindere il contratto entro quattro settimane dalla presa d'atto della violazione dell'obbligo di comunicazione. Ove il contratto venga risolto per questo motivo, decade anche l'obbligo di prestazione per danni già verificatisi, la cui presenza o la cui entità dipendono dalla comunicazione reticente o falsa. L'Helvetia ha inoltre facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni eventualmente già erogate.</p>
<b>4 Aggravamento e diminuzione del rischio</b>	<p>Se durante il periodo di validità del contratto si presenta una variazione rilevante del rischio constatato dalle parti in sede di stipula del contratto, lo stipulante è tenuto a comunicarla immediatamente per iscritto all'Helvetia. Si intendono rilevanti tutti gli stati di rischio sui quali l'Helvetia richiede informazioni allo stipulante nel modulo di proposta. Se tale comunicazione viene omessa, l'Helvetia si ritiene svincolata dal contratto per il periodo successivo. Qualora la comunicazione venisse notificata, l'Helvetia può aumentare il premio retroattivamente dal momento dell'aggravamento del rischio oppure disdire la parte del contratto riguardante la variazione entro 14 giorni dal momento in cui riceve tale comunicazione. Il contratto si estingue quattro settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante qualora non si raggiunga un accordo sull'aumento del premio.</p> <p>In caso di diminuzione del rischio, l'Helvetia riduce il premio dello stipulante in modo corrispondente dalla notifica scritta.</p>
<b>5 Perfezionamento del contratto / Inizio della copertura assicurativa</b>	<p>Dopo la ricezione della proposta d'assicurazione presso la sede principale dell'Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull'accettazione o meno della stessa. L'assicurazione si intende stipulata a partire dall'invio della notifica di accettazione. A conferma della stipulazione del contratto d'assicurazione riceve la sua polizza.</p> <p>La copertura assicurativa decorre con il pagamento del premio, a meno che non sia stata accordata precedentemente una copertura provvisoria, non sia stata consegnata la polizza, oppure nella polizza non sia stato fissato un inizio successivo.</p>
<b>6 Accettazione senza riserva</b>	<p>Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, lo stipulante deve richiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento in caso contrario il contenuto della polizza si considererà accettato.</p>
<b>7 Durata e scadenza del contratto d'assicurazione</b>	<p>Il contratto viene stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla scadenza esso si rinnova automaticamente per un anno se nessuna delle parti ha notificato la disdetta con almeno tre mesi di preavviso. Se il contratto ha una durata inferiore a un anno, esso scade il giorno indicato.</p>
<b>8 Esclusione del diritto di disdetta in caso di adeguamento legale</b>	<p>Se nell'assicurazione danni della natura (che è disciplinata per legge) i premi, le franchigie o l'estensione della copertura assicurativa devono essere cambiati per disposizione delle autorità competenti, il contratto viene adattato di conseguenza alla data della modifica in questione fissata dalle autorità.</p> <p>In questo caso non sussiste alcun diritto di disdetta. Se il tasso di premio di legge per l'assicurazione danni della natura si abbassa, contestualmente il tasso di premio per l'assicurazione incendio aumenta di pari valore.</p>

<b>9</b>	<b>Protezione dei dati</b>	L'Helvetia elabora i dati personali degli stipulanti con la dovuta discrezione e diligenza, per offrire una soluzione adeguata alle sue esigenze. Di seguito trova ulteriori informazioni utili in merito.
a)	Titolare della raccolta dei dati	Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo. Coop Protezione Giuridica SA gestisce una propria raccolta di dati.
b)	Elaborazione dei dati	L'elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati. L'Helvetia elabora i dati degli stipulanti con discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l'elaborazione dei dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati o un'altra norma legale lo consente o se il cliente ha dato il suo consenso a tale riguardo.
c)	Tipo di raccolta dei dati	I dati comprendono quelli da lei comunicati, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).
d)	Scopo della raccolta dei dati	L'elaborazione di dati personali è una premessa fondamentale per la gestione efficiente e corretta dei contratti. L'Helvetia elabora i dati degli stipulanti solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri ed alle prestazioni. In particolare, verifica le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministra i contratti successivamente alla stipulazione del contratto d'assicurazione (compreso l'incasso dei premi) e liquida i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati all'interno del gruppo assicurativo per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi).
e)	Conservazione dei dati	I dati degli stipulanti sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (per esempio all'interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I dati degli stipulanti sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d'affari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO).
f)	Categorie di destinatari della raccolta di dati	Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, co-assicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all'estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all'interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. L'Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare all'assicuratore precedente, per quanto riguarda l'andamento precedente dei sinistri, e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i dati degli stipulanti possono essere trasmessi a periti ed esperti (per esempio medici o periti esterni) così come ad avvocati ed altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione responsabilità civile.
g)	Sistemi informativi centrali	Come misura di lotta contro gli abusi commessi in materia di assicurazione l'Helvetia partecipa a CarClaims-Info, una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato. La registrazione dei dati all'interno della banca dati avviene in conformità a un regolamento notificato all'incaricato federale della protezione dei dati. Inoltre, l'Helvetia è collegata al sistema d'informazioni CLS-Info. In questa banca dati vengono registrati, come previsto dalla legge, i dati richiesti dagli uffici di circolazione riguardante i veicoli ed i loro detentori assicurati all'Helvetia. Titolare di questa banca dati è la SVV Solution AG.

## Ulteriori disposizioni contrattuali

In generale		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>10 Pagamento dei premi</b>	<p>Per ogni anno d'assicurazione i premi devono essere pagati anticipatamente alla data indicata nella polizza. In caso di pagamento rateale, ad ogni rata può essere applicato un supplemento. Le rate che giungono a scadenza nel corso dell'anno d'assicurazione s'intendono soltanto differite.</p> <p>Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, gli viene ingiunto in forma scritta, sotto minaccia di addebitargli le spese di mora, di effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito. Se il sollecito rimane senza effetto, le prestazioni dell'Helvetia sono sospese a partire dalla scadenza del termine del sollecito fino al pagamento completo dei premi e delle spese.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>11 Rimborso del premio</b>	<p>Se il contratto viene annullato o cessa prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino allo scioglimento del contratto. Tuttavia il premio è dovuto per l'intero periodo d'assicurazione se</p> <p>a) l'Helvetia eroga prestazioni in caso di danno totale;</p> <p>b) lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro parziale e se il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>12 Modifica dei premi e delle franchigie</b>	<p>Anche per i contratti esistenti, l'Helvetia può esigere l'adattamento ei premi e delle franchigie a decorrere dal successivo anno d'assicurazione. Le nuove disposizioni contrattuali sono rese note allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Se lo stipulante non approva le modifiche, egli ha il diritto, per la fine dell'anno d'assicurazione in corso, di disdire l'intero contratto o esclusivamente la parte interessata da detto cambiamento. Per essere valida la disdetta deve pervenire all'Helvetia al più tardi all'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>13 Disdetta in caso di sinistro</b>	<p>Dopo l'insorgere di un danno risarcibile, il contratto o la parte di contratto interessata dal danno può essere disdetta</p> <p>a) dallo stipulante, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità;</p> <p>b) dall'Helvetia, al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità.</p> <p>Il contratto si estingue 14 giorno dopo la ricezione della disdetta.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>14 Trapasso di proprietà</b>	<p>Se l'oggetto del contratto cambia di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario, se questi non rifiuta per iscritto il trapasso dell'assicurazione entro 30 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Il premio è dovuto pro rata temporis fino alla data del recesso. Il rimborso del premio relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso viene effettuato al proprietario precedente.</p> <p>L'Helvetia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo la ricezione della disdetta. Il rimborso della parte di premio relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso viene rimborsato all'acquirente.</p>	■				■	■
<b>15 Fallimento</b>	<p>In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.</p> <p>Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro diritto assicurativo rimane al debitore fallito ed alla sua famiglia.</p>	■				■	■
<b>16 Cambiamento di domicilio o di residenza</b>	<p>L'assicurazione vale entro i confini della Svizzera, del principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco nonché al nuovo luogo di rischio. Se lo stipulante trasferisce, il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno di assicurazione in corso oppure, su proposta dello stipulante, immediatamente. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati all'Helvetia entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adattare il premio alla nuova situazione.</p>	■	■	■	■	■	

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>17 Coassicurazione</b>	<p>In caso di un'eventuale coassicurazione, lo stipulante, nonché le persone fisiche e giuridiche assicurate dalla presente polizza, intrattengono relazioni legali vincolanti esclusivamente con la compagnia gerente.</p> <p>La compagnia gerente gestisce le relazioni commerciali da una parte tra lo stipulante e le persone assicurate e dall'altra con tutte le compagnie partecipanti. Se la validità di una prestazione o di una dichiarazione all'assicuratore è vincolata al rispetto di un termine, quest'ultima è ritenuta rispettata con la tempestiva ricezione presso la compagnia gerente, anche nei confronti di tutte le compagnie partecipanti.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>18 Adattamento automatico della somma assicurata</b>	<p>La somma di assicurazione per mobilia domestica è adeguata periodicamente all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ad ogni scadenza del premio. È determinante l'indice dell'Ufficio federale di statistica stabilito annualmente il 1° settembre.</p> <p>La somma assicurata per lo stabile è adeguata periodicamente all'evoluzione dell'indice dei costi di costruzione secondo le seguenti disposizioni:</p> <p>a) Nei cantoni con un'assicurazione incendio privata per gli stabili, nel Principato del Liechtenstein nonché nelle enclavi di Büsingen e Campione si considera l'indice globale zurighese dei costi di costruzione. È determinante l'ultimo indice pubblicato al 1° aprile;</p> <p>b) Nei cantoni con un'assicurazione incendio cantonale per gli stabili fanno stato gli indici dei costi di costruzione applicati nei singoli cantoni. È determinante l'indice stabilito ogni 1° gennaio dall'assicurazione incendio cantonale per gli stabili.</p>	■				■	

### Obblighi nel corso della durata del contratto

<b>19 Diligenza</b>	<p>Le persone assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.</p> <p>Per eventuali errori, mancanze o situazioni pericolose che potrebbero provocare un danno o di cui Helvetia ha ordinato l'eliminazione, va posto rimedio a proprie spese entro un termine adeguato.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>20 Custodia di beni mobili nei veicoli</b>	Beni mobili che, secondo la loro natura, sono esposti al rischio furto (p.es. borse, valigie, impianti ed apparecchi elettrici o elettronici) non sono da conservare nell'abitacolo, ma nel vano bagaglio chiuso a chiave senza che possano essere visti dall'esterno.	■					
<b>21 Manutenzione delle condutture d'acqua nonché la protezione contro i danni del gelo</b>	Lo stipulante deve provvedere, a sue spese, alla manutenzione delle condutture d'acqua, delle installazioni e degli apparecchi che vi sono collegati, far pulire le condutture ingorgate e prendere le misure atte ad impedire il congelamento dell'acqua. Fintantoché lo stabile, o i locali, sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati, a meno che lo stipulante non mantenga in esercizio l'impianto di riscaldamento, sotto adeguato controllo.	■				■	
<b>22 Obblighi di chiusura e di custodia delle chiavi</b>	Lo stipulante ha l'obbligo di chiudere a chiave le casseforti, i locali tesoro e le cassette di sicurezza. Le persone che ne sono responsabili devono portare con se le chiavi, custodirle con cura a casa oppure rinchiuderle in contenitori dalle identiche caratteristiche. Queste disposizioni sono analogamente applicabili per le chiavi ed i codici dei predetti contenitori. Per la conservazione di un codice a combinazione sono applicabili le stesse disposizioni conformi al senso sopra.	■					

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>23</b>	<b>Disposizioni giuridiche, direttive e prescrizioni rilasciate dalle autorità, regole dell'edilizia</b>					■	
	Lo stipulante è tenuto a provvedere che siano rispettate le regole comportamentali sulla base delle disposizioni legali e le direttive e le prescrizioni rilasciate dalle autorità e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), come pure le regole generali riconosciute nel ramo dell'edilizia (p.es. SIA).						
<b>24</b>	<b>Coinvolgimento di un ingegnere edile</b>					■	
	Se, in caso di lavori di ristrutturazione, viene interessata la statica dello stabile da ristrutturare, della progettazione, esecuzione e direzione lavori in cantiere dell'intero progetto deve essere incaricato per iscritto un ingegnere edile. Analogamente va concordata una collaborazione diretta tra architetto e ingegnere edile.						
<b>25</b>	<b>Chiarimenti prima dell'inizio dei lavori di costruzione</b>					■	
	Prima di iniziare i lavori di costruzione (lavori di movimento terra, scavo, sterro, palificazione, trivellazione, taglio, fresatura, compressione, ecc.) lo stipulante deve consultare i piani presso i servizi competenti e procurarsi tutte le indicazioni sull'ubicazione esatta delle condutture. Tale obbligo viene meno se ingegneri, architetti o la direzione lavori coinvolti nella costruzione hanno raccolto i dati e li hanno messi a disposizione dello stipulante.						
<b>26</b>	<b>Sottofondazione o sottomurazione</b>		■				■
	Se vengono eseguiti lavori di sottofondazione o sottomurazione a uno stabile attiguo, prima di intraprendere gli stessi occorre eseguire una perizia a futura memoria sullo stato delle opere edili adiacenti.						
<b>27</b>	<b>Pregiudizi all'ambiente</b>		■				■
	Lo stipulante è tenuto a garantire che a) la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia, la rimozione e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguite rispettando le disposizioni legali e delle autorità; b) le attrezzature utilizzate per suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti ad un servizio di manutenzione a regola d'arte e siano mantenuti in funzione, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; c) le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti o a misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.						
<b>Obblighi in caso di sinistro</b>							
<b>28</b>	<b>Avente diritto</b>	■	■	■	■	■	■
	L'avente diritto è equiparato allo stipulante per quanto concerne gli obblighi di seguito enunciati.						
<b>29</b>	<b>Notifica</b>	■	■	■	■	■	■
	Lo stipulante a) informa immediatamente Helvetia (in caso di furto anche la polizia) e richiede un'inchiesta ufficiale; b) formula una motivazione scritta per il diritto all'indennizzo; c) permette ogni inchiesta utile a tale riguardo e presenta su richiesta una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa di indicazione dei valori; d) informa tempestivamente l'Helvetia: ■ se vengono recuperate le cose rubate oppure se riceve notizia al loro riguardo; ■ non appena venga aperto contro di lui un procedimento fallimentare; ■ se le conseguenze di un sinistro possono concernere l'assicurazione o se vengono avanzate pretese di risarcimento civile contro un assicurato; ■ se in conseguenza di un sinistro viene sporta contro l'assicurato una querela o una denuncia alla polizia o se la parte lesa adisce le vie legali.						
<b>30</b>	<b>Notifica di un caso di protezione giuridica</b>				■		
	L'insorgere di un caso di protezione giuridica va comunicato immediatamente a Coop Protezione Giuridica SA, se richiesto in forma scritta.  La persona assicurata è tenuta ad appoggiare Coop Protezione Giuridica SA nell'elaborazione del caso di protezione giuridica, a fornire le procure e le informazioni necessarie nonché a trasmetterle tempestivamente qualsiasi comunicazione pervenutale, in particolare quelle delle autorità.						



		MD	RCP	AS	PG	S	RCI	
<b>31</b>	<b>Obbligo di sostegno</b>	Lo stipulante è tenuto a cooperare con l'Helvetia nell'accertamento delle modalità di fatto e nella condotta delle trattative, fornendo tutte le informazioni necessarie sull'accaduto e mettendo a disposizione della compagnia documenti, decreti rilasciati dalle autorità e simili, nonché altri mezzi di prova.		■	■	■	■	■
<b>32</b>	<b>Divieto di cambiamento</b>	È da evitare qualsiasi cambiamento che potrebbe rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del danno o la stima del danno, a meno che le modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.		■	■	■	■	■
<b>33</b>	<b>Limitazione del danno</b>	Durante e dopo il sinistro lo stipulante deve fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Helvetia.		■	■	■	■	■
<b>34</b>	<b>Obbligo di prova</b>	Lo stipulante deve provare che sono soddisfatte le premesse che giustificano il verificarsi di un evento assicurato. Egli deve inoltre dimostrare l'ammontare del danno.  La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza o né del valore delle cose assicurate al momento in cui si verifica il sinistro.		■	■	■	■	■
<b>35</b>	<b>Pretese di terzi</b>	Lo stipulante deve astenersi dal prendere posizione circa le pretese del danneggiato, in modo particolare non deve effettuare pagamenti, lasciarsi trascinare in processi, effettuare transazioni e principalmente non deve riconoscere richiesta alcuna.  Lo stipulante non è abilitato, senza l'autorizzazione dell'Helvetia, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o terzi.		■	■	■	■	■
<b>36</b>	<b>Particolarità per l'assicurazione assistenze</b>	a) L'uso di un mezzo di trasporto a spese dell'Helvetia deve essere adeguato. In ogni caso va sempre scelto il tragitto più breve; b) Nei confronti di Helvetia, il medico curante va liberato dal segreto professionale.		■	■	■	■	■
<b>Prestazioni in caso di sinistro</b>								
<b>37</b>	<b>Danni dovuti a colpa grave</b>	L'Helvetia rinuncia al proprio diritto ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 LCA di ridurre le proprie prestazioni qualora l'evento sia stato provocato dall'assicurato per colpa grave. Sono esclusi dalla rinuncia: a) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale; b) pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati.		■	■	■	■	■
<b>38</b>	<b>Danno complementare</b>	È coassicurata la perdita di valore di cose non danneggiate se oggetti ad esse integrati e ad esse intimamente connessi vengono distrutti da un evento assicurato.		■	■	■	■	■
<b>39</b>	<b>Esigibilità</b>	L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui l'Helvetia ha ricevuto tutte la documentazione necessaria per la determinazione del danno, della copertura e della responsabilità. L'esigibilità non è data, segnatamente a) fintanto che vi sono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto; b) se in seguito al danno viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante o l'avente diritto non è terminata.		■	■	■	■	■

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>40 Prescrizione e perenzione</b>	<p>Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono due anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.</p> <p>Le pretese di risarcimento respinte si estinguono, a meno che non vengano fatte valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti il sinistro.</p> <p>La prescrizione risp. la perenzione delle richieste d'indennizzo derivanti dall'assicurazione di valori artistici e storici per gli stabili, di modelli, campioni e forme nonché di spese di ricostituzione subentra cinque anni dopo il verificarsi del sinistro.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>41 Il valore di risarcimento è costituito</b>							
per gli animali	dal prezzo di mercato.	■					
per la mobilia domestica	dal valore a nuovo.	■					
per le abitazioni mobili	dal valore a nuovo.					■	
per le cose che al momento del danno non sono più utilizzate al loro scopo o che non verranno più acquistate	dal valore attuale.	■				■	
per macchine da lavoro agricole semoventi	dal valore attuale.	■					
per impianti e apparecchiature facenti parte delle installazioni tecniche e dell'infrastruttura dello stabile, a seguito di danni da collisione /danni d'esercizio e danni dovuti ad un uso errato	il valore a nuovo fino alla fine del 3° anno di esercizio; il valore venale a partire dal 4° anno di esercizio.					■	
per sonde geotermiche	il valore a nuovo, fino al compimento del 29° anno di esercizio; il valore attuale dal 30° anno di esercizio.					■	
per gli stabili							
■ che non vengono ricostruiti entro due anni nelle stesse proporzioni, allo stesso scopo, nel medesimo luogo	dal valore venale.					■	
■ che non vengono ricostruiti dallo stipulante, dal suo successore legale, in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile	dal valore venale.					■	
■ per tutti gli altri casi	dal valore a nuovo.					■	
per oggetti destinati alla demolizione	dal valore di demolizione.					■	

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>42 Inaccessibilità di sonde geotermiche o registri interrati sotto a plinti di fondazione</b>	<p>Non sono assicurate le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o per condutture più lunghe di quanto non siano necessarie per l'impianto danneggiato.</p> <p>L'indennizzo avviene sulla base di un calcolo dei costi necessari per la realizzazione di una perforazione per l'inserzione di sonde geotermiche (inclusa posa e riempimento dello scavo) o di un registro.</p>					■	
<b>43 Definizione di valore a nuovo</b>	Spese necessarie per il riacquisto di un oggetto quanto più possibile identico dal punto di vista qualitativo e tecnico; nel caso degli stabili, le spese per la ricostruzione dell'oggetto generalmente applicate in loco al momento del sinistro.	■				■	
<b>44 Definizione del valore attuale</b>	Il valore a nuovo dedotto il deprezzamento dato dall'età, dall'uso, l'usura o altri motivi al momento del sinistro.	■	■			■	■
<b>45 Definizione del prezzo di mercato</b>	Prezzo per merci di uguale qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato al momento del sinistro.	■					
<b>46 Definizione del valore venale</b>	Il valore medio al quale uno stabile della stessa o simile entità, ossia in termini di grandezza, stato, posizione e caratteristica, può essere venduto nella stessa zona al momento del sinistro.					■	
<b>47 Definizione di valore di demolizione</b>	Questo corrisponde al prezzo di mercato delle parti di stabili riutilizzabili al momento del sinistro.					■	
<b>48 Riparazioni</b>	L'Helvetia può scegliere se incaricare personalmente un'impresa di eseguire le riparazioni necessarie oppure se versare l'indennità in contanti.	■				■	
<b>49 Rinuncia al periodo d'attesa</b>	In caso di estensione di copertura o di cambiamento d'assicurazione di protezione giuridica senza interruzione temporale di copertura (p. es. in provenienza dalla concorrenza), si rinuncia all'applicazione del termine di attesa sempreché il caso fosse stato comunque assicurato in virtù della precedente copertura assicurativa.				■		
<b>50 Trattamento di un caso di protezione giuridica</b>	Coop Protezione Giuridica SA adotta le misure necessarie a difendere gli interessi della persona assicurata, dopo averla consultato.				■		
<b>51 Libera scelta dell'avvocato</b>	<p>Nel caso in cui fosse necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, la persona assicurata può sceglierlo liberamente.</p> <p>Se un cambiamento di avvocato non può essere sufficientemente motivato, la persona assicurata è tenuta ad assumersi le spese che ne derivano.</p>				■		
<b>52 Procedimento in caso di controversie</b>	<p>In caso di controversie in merito all'ulteriore procedimento, in particolare per quelle che Coop Protezione Giuridica SA considera senza possibilità di successo, su richiesta della persona assicurata viene avviata una procedura arbitrale. L'arbitro sarà nominato dalle parti di comune accordo. La procedura si basa inoltre sulle disposizioni in materia di arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).</p> <p>Se la persona assicurata avvia un processo a proprie spese, le prestazioni contrattuali vengono corrisposte se il risultato, nel complesso, risulta più favorevole rispetto a quanto valutato da Coop Protezione Giuridica SA.</p>				■		

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>53 Calcolo dell'indennità</b>	<p>L'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione. L'indennità viene calcolata in base al valore di risarcimento delle cose assicurate al momento del sinistro, portando in detrazione i valori residui rimanenti dopo il sinistro, calcolati al medesimo valore di risarcimento. In caso di danni parziali l'indennità è limitata alle spese di riparazione. Restrizioni di ricostruzione rilasciate dalle autorità non hanno alcuna influenza sull'obbligo di prestazione dell'Helvetia.</p> <p>Le spese per limitare i danni vengono corrisposte fino all'importo della somma d'assicurazione. Se tali spese e l'indennità sommate superano la somma d'assicurazione, esse vengono corrisposte solo se si tratta di spese ordinate dall'Helvetia.</p> <p>Ove lo stipulante o i suoi collaboratori forniscano prestazioni proprie, la copertura assicurativa si estende al salario funzionale della tipologia di lavoro corrispondente, valutato ai costi di produzione.</p> <p>Un'eventuale franchigia viene dedotta dall'indennità sull'importo del sinistro. L'avente diritto deve restituire, dedotto l'indennizzo per un'eventuale perdita di valore, l'indennità che gli è stata versata per le cose recuperate, oppure metterle a disposizione dell'Helvetia.</p> <p>Per il calcolo dell'indennità, devono inoltre essere prese in considerazione le seguenti disposizioni, se non è stato convenuto qualche cosa di contrario nella polizza.</p>	■				■	
per tutte le cose	un valore affettivo personale non viene indennizzato.	■				■	
per gli stabili	I minor valori dopo il ripristino dei valori artistici e storici non vengono indennizzati.					■	
per la proprietà per piani	<p>Se in caso di proprietà per piani la comunione di comproprietari per piani assicura l'intero stabile nell'ambito della presente polizza, vigono le seguenti disposizioni.</p> <p>Qualora la condotta di un singolo proprietario per piani autorizzi l'Helvetia a negare o ridurre la propria prestazione nei suoi confronti, l'Helvetia resta obbligata nei confronti degli altri proprietari per piani per quanto riguarda la proprietà non collettiva. Riguardo alla proprietà collettiva, nei confronti della comunione di comproprietari per piani l'Helvetia è tenuta all'indennizzo della quota di valore spettante al proprietario per piani colpevole solo se la comunione di comproprietari per piani ripristina le parti comuni dello stabile. Qualora la quota del proprietario per piani colpevole fosse data in pegno, l'indennizzo della comunione di comproprietari per piani necessita inoltre dell'approvazione da parte del creditore pignoratizio.</p> <p>Il proprietario per piani colpevole è obbligato nei confronti dell'Helvetia al rimborso dell'indennizzo prestatosi nei limiti della propria quota di valore. La comunione di comproprietari per piani cede all'Helvetia tali pretese.</p> <p>Nei confronti del proprietario per piani colpevole, rimane riservato il diritto di regresso a norma di legge per quanto riguarda gli ulteriori indennizzi prestati.</p>					■	
per cose per le quali il valore di risarcimento corrisponde al valore attuale	<p>Un eventuale minor valore non viene indennizzato. Dal calcolo dell'indennità sono da detrarre</p> <p>a) un aumento del valore attuale;</p> <p>b) un risparmio di spese di revisione, di manutenzione e per pezzi di ricambio;</p> <p>c) il prolungamento della durata di vita tecnica.</p>					■	
per le spese	dalle spese effettive, necessarie e accettabili dal punto di vista economico. Le spese risparmiate vengono detratte.	■	■	■	■	■	■
per le spese di sepoltura	La differenza tra le spese di sepoltura effettive e le partecipazioni del comune di residenza, cantone di residenza, compagnia aerea ed eventuali assicurazioni obbligatorie o facoltative.			■			

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
per le spese supplementari	Le spese per le misure per la riduzione del danno che si ripercuotono durante il periodo di interruzione o oltre la durata della garanzia sono ripartite tra il beneficiario delle prestazioni e l'Helvetia secondo il profitto che ne ricavano.					■	
prodotti del suolo (ambiente esterno dello stabile)	Per il calcolo del danno concernente prodotti del suolo è determinante la perdita di reddito considerazione delle difficoltà della raccolta. Gli alberi da frutto sono indennizzati sulla base del loro rendimento degli ultimi cinque anni.	■				■	
per la perdita del reddito locativo	la differenza, dovuta all'inagibilità dei locali danneggiati, tra il reddito locativo ottenuto e quello previsto, meno le spese risparmiate.					■	
per l'ambiente esterno dello stabile	in caso di danneggiamento a piante, cespugli e fiori in buono stato sono rimborsate le spese per la messa a dimora di piante della stessa specie, come pure le spese riconosciute per lo sgombero e il ripristino allo stato precedente. I minor valori per la piantumazione di piante trapiantate rispetto allo stato precedente non vengono indennizzati.	■				■	
per migliorie tecniche	sono assicurate altresì le migliorie tecniche, purché non sia possibile riacquistare o ripristinare lo stato precedente delle cose assicurate e interessate dal danneggiamento o dalla distruzione. In ogni caso l'indennità è limitata dal valore d'assicurazione della cosa interessata dal sinistro.					■	
per sonde geotermiche	a partire dal 30° anno di esercizio si tiene conto di un ammortamento del 4% annuo, altrimenti non viene fatto alcun ammortamento.					■	
<b>54 Limitazioni delle prestazioni</b>	Ove le Condizioni Generali d'Assicurazione prevedano limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità sussiste soltanto una volta per ogni sinistro, anche se tale copertura è prevista in diverse polizze stipulate dalla persona assicurata presso Helvetia.	■		■		■	
<b>55 Prestazioni dell'Helvetia</b>	Nell'ambito di un evento assicurato, le prestazioni dell'Helvetia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione dei danni assicurate, nonché ulteriori spese limitate alle somme di assicurazione concordate nella polizza.		■				■
<b>56 Procedura peritale</b>	Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Prima di iniziare l'accertamento del danno ognuna delle parti designa un perito e insieme scelgono un arbitro. Le persone non sufficientemente competenti, imparentate o altrimenti legate ad una delle parti possono essere ricusate quali periti.  I periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima o dopo il danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene quest'ultima tesi deve portarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.	■				■	
<b>57 Spese peritali</b>	Qualora nell'ambito di un evento assicurato si rendesse necessaria una perizia per il chiarimento della situazione giuridica o l'individuazione del responsabile, l'Helvetia anticiperà le spese peritali effettive. In tal senso non si intendono quali perizie la determinazione del danno o del difetto. L'Helvetia si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese anticipate al responsabile.		■				■

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>58 Collegio arbitrale</b>	<p>L'Helvetia riconosce le sentenze di collegi arbitrali, ove rientrino nelle procedure del tribunale arbitrale della camera di commercio internazionale di Parigi o Zurigo. Lo stipulante è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Helvetia in caso di avvio di una procedura d'arbitrato e consentirle di intervenire nella stessa.</p> <p>Qualora il codice d'arbitrato del tribunale arbitrale non si basi su quello della camera di commercio di Parigi o Zurigo, la procedura arbitrale deve soddisfare i requisiti minimi seguenti:</p> <p>a) Il collegio arbitrale consta di almeno tre membri.</p> <p>b) Il collegio arbitrale deve decidere nel rispetto del diritto materiale e non ex aequo et bono. Il diritto materiale applicabile deve essere determinato o determinabile al momento della stipulazione della convezione di arbitrato.</p> <p>c) La sentenza arbitrale deve essere redatta per iscritto e nella sua motivazione deve indicare le norme giuridiche a supporto della decisione (procedura arbitrale).</p>		■				■
<b>59 Prestazioni dell'assicuratore precedente</b>	<p>Se i danni sono assicurati da un eventuale assicuratore precedente, viene accordata una copertura delle differenze di somma (copertura sussidiaria) nell'ambito delle disposizioni fissate nel presente contratto. Le prestazioni che derivano dall'assicuratore precedente hanno la precedenza sul presente contratto e sono dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto.</p>		■				■
<b>60 Somma d'assicurazione</b>	<p>La somma d'assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno d'assicurazione, ossia essa viene risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni cagionati nel medesimo anno d'assicurazione, le spese assicurate per la prevenzione dei danni nonché altre spese assicurate.</p> <p>Le prestazioni e i limiti di queste sono definiti in base alle disposizioni contrattuali d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia) valide nel momento in cui si è verificato il danno.</p> <p>In caso di sinistro, se sussiste un'assicurazione di responsabilità civile privata (con protezione giuridica di base) e di protezione giuridica, viene rimborsata al massimo la somma di assicurazione più elevata prevista dalla protezione giuridica.</p>				■		■
<b>61 Trattazione del sinistro</b>	<p>L'Helvetia si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta. L'Helvetia conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante della persona assicurata. La sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per la persona assicurata. L'Helvetia ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuta a rimborsare la franchigia all'Helvetia.</p>		■				■
<b>62 Spese e indennità processuali</b>	<p>Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute all'Helvetia (sino a concorrenza delle prestazioni da essa assunte, sempre che detti indennizzi non costituiscano un compenso per spese e impegni personali da parte della persona assicurata) o a Coop Protezione Giuridica SA.</p>		■		■		■
<b>63 Causa civile</b>	<p>Se il danneggiato promuove una causa civile, l'Helvetia ne assume la direzione.</p>		■				■

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>64 Procedimento penale</b>	<p>L'Helvetia si riserva il diritto di fornire alla persona assicurata un avvocato – cui attribuirà apposita procura – nell'ambito di processi penali, disciplinari, ispettivi o amministrativi introdotti dall'organo competente che possano influire sulle prestazioni dell'Helvetia stessa. Costi, sanzioni, pene pecuniarie o indennizzi derivanti da un processo penale non verranno sostenuti.</p> <p>a) Per rappresentare la persona assicurata innanzi ai tribunali o alle autorità, l'Helvetia incarica un avvocato scelto di comune accordo con l'assicurato stesso. Senza l'autorizzazione dell'Helvetia la persona assicurata non ha il diritto di conferire mandato a un avvocato.</p> <p>b) L'Helvetia può rifiutare di eseguire un ricorso contro una multa o di fare appello a un'istanza superiore se, sulla base dell'incarto ufficiale, per essa ne risulta una scarsa prospettiva di successo.</p> <p>c) La persona assicurata deve notificare immediatamente all'Helvetia tutte le comunicazioni e i provvedimenti riguardanti il procedimento e attenersi alle disposizioni da essa diramate. Se adotta misure di propria iniziativa o trasgredisce alle disposizioni dell'Helvetia, la persona assicurata agisce a suo rischio e pericolo, in modo particolare se ricorre in appello senza il consenso esplicito dell'Helvetia. Se tuttavia è provato che la condotta della persona assicurata ha concorso al raggiungimento di un risultato sostanzialmente più favorevole, l'Helvetia rimborserà successivamente, nell'ambito delle norme precitate, le spese che ne sono scaturite.</p>		■				■
<b>65 Anticipi sulle spese</b>	Gli anticipi sulle spese versati da Helvetia vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al domicilio e saranno fatturati allo stipulante. Se nell'arco di 30 giorni non avviene alcun rimborso, lo stipulante dovrà pagare gli interessi di mora del 5%.			■			
<b>66 Pretese di regresso e di compensazione/Prestazioni anticipate</b>	Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione da parte di terzi, come pure prestazioni di altri assicuratori erogate anticipatamente.			■			
<b>67 Pretese nei confronti di terzi</b>	Se Helvetia ha erogato prestazioni legate al presente contratto, per le quali possono essere avanzate delle pretese anche presso terzi, le persone assicurate sono tenute a cedere tali diritti ad Helvetia, fino a concorrenza delle prestazioni erogate.			■			
<b>68 Organizzazione in caso di emergenza</b>	Per misure che non sono state ordinate dall'organizzazione di emergenza di Helvetia, vengono rimborsate soltanto le spese che si sarebbero verificate se le misure fossero state adottate dall'organizzazione di emergenza di Helvetia.			■			

## Riduzione dell'indennità

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
<b>69 Franchigia</b>	<p>Lo stipulante deve assumersi per ogni evento la franchigia indicata nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione o in eventuali Condizioni complementari. Quanto detto viene detratto dall'indennità. Se al momento del pagamento dell'indennità non avviene alcuna detrazione, l'Helvetia può far valere nei confronti dello stipulante la franchigia.</p> <p>Se nell'ambito di un sinistro trovano applicazione più coperture assicurative con franchigie differenti, si deduce solo una franchigia, ossia la più alta, ove si tratti dello stesso caso di sinistro.</p> <p>Invece, nell'assicurazione cose la franchigia per evento, viene dedotta dall'indennità, una volta per mobilia domestica e una per gli stabili.</p> <p>La franchigia viene applicata anche alle spese per la difesa contro le pretese ingiustificate.</p> <p>Nell'assicurazione RC privata, in caso di danno ai locali presi in affitto e dell'uscita del locatario, la franchigia contrattuale viene dedotta una sola volta dall'indennità.</p>	■	■	■	■	■	■
<b>70 Violazione dell'obbligo di dichiarazione e altri obblighi</b>	In caso di violazione degli obblighi legali o contrattuali, l'indennità viene ridotta proporzionalmente in base alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o sull'entità del danno. Resta riservato il recesso dal contratto per un motivo legale o contrattuale.	■	■	■	■	■	■
<b>71 Omissione</b>	Non verrà operata una riduzione dell'indennità qualora lo stipulante dimostri che la violazione di un obbligo di notifica di legge o contrattuale o di un altro obbligo sia avvenuta senza colpa, in seguito a colpa lieve oppure che il danno si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi imposti per legge o dal contratto. Viene considerata colpa lieve una violazione minima della diligenza oggettivamente necessaria e ragionevole nelle circostanze in questione. Viene fatta riserva della violazione dell'obbligo di notifica in conformità all'art. 6 della Legge federale sul contratto d'assicurazione.	■	■	■	■	■	■
<b>72 Limitazioni delle prestazioni per danni della natura</b>	Per un evento danni della natura, tutte le compagnie assicurative operative in Svizzera devono applicare le disposizioni ai sensi dell'art. 176 OS. L'indennità per stipulante è pertanto pari a massimo CHF 25 milioni per evento. Inoltre le indennità vengono ridotte in modo proporzionale se, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, il totale per stabili e mobilia domestica supera ciascuno la cifra di CHF 1 miliardo	■				■	
<b>73 Copertura assicurativa integrativa all'assicurazione stabili o mobilia domestica cantonale</b>	<p>Le detrazioni per violazione di obblighi, sottoassicurazione, valutazioni divergenti del sinistro e assicurazione al valore di demolizione non vengono compensate con il presente contratto.</p> <p>Il presente contratto non compensa neppure il minor valore in caso di danni puramente estetici.</p>	■				■	
<b>74 Sottoassicurazione</b>	Fatta eccezione per i danni della natura, l'Helvetia rinuncia al computo della sottoassicurazione se l'entità del danno non supera il 10% della somma d'assicurazione, con un massimo di CHF 100'000.	■				■	



## Regresso nei confronti degli assicurati

### 75 Regresso nei confronti degli assicurati

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge sul contratto d'assicurazione (LCA), che limitano o annullano la copertura, Helvetia ha il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

MD	RCP	AS	PG	S	RCI
	■				■

## Foro giuridico

### 76 Foro giuridico

Lo stipulante o l'avente diritto può chiamare in giudizio Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA al proprio foro di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, presso la Sede principale dell'Helvetia a San Gallo o sul luogo della cosa assicurata, purché si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Inoltre vale il diritto di procedura civile svizzero.

Coop Protezione Giuridica SA riconosce quale foro competente il luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o Aarau.

MD	RCP	AS	PG	S	RCI
■	■	■		■	■
			■		

## Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein

<b>77 Diritto applicabile, basi contrattuali</b>	<p>Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto di assicurazione (VersVG).</p> <p>Salvo diversamente disciplinato, le disposizioni vincolanti oggetto di tale legge hanno la precedenza rispetto alle disposizioni contrattuali. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni relative a</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) obbligo d'informazione dell'assicuratore (art. 3 VersVG);</li><li>b) violazione dell'obbligo di dichiarazione (art. 6 cpv. 1 VersVG);</li><li>c) termine di diffida in caso di pagamento tardivo del premio (art. 17 cpv. 1 VersVG);</li><li>d) avviso dello stipulante per una modifica contrattuale unilaterale (art. 19 cpv. 1 VersVG);</li><li>e) divisibilità del premio (art. 21 VersVG);</li><li>f) aggravamento del rischio (art. 24 segg. VersVG);</li><li>g) disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG);</li><li>h) prescrizione (art. 38 VersVG);</li><li>i) alienazione dell'oggetto assicurato (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG);</li><li>j) diritto di recesso dello stipulante in caso di assicurazioni vita individuale (art. 65 VersVG);</li><li>k) scadenza della richiesta di riscatto di un'assicurazione vita individuale (art. 71 VersVG).</li></ul>
<b>78 Foro giuridico</b>	<p>La disposizione riguardante il foro giuridico è considerata nulla e viene sostituita da quanto segue: per controversie originate da contratti assicurativi qualsiasi accordo convenuto presso un tribunale estero si intende nullo se lo stipulante ha domicilio nel Principato del Liechtenstein o se l'interesse assicurato sia in tale luogo. Foro giuridico per controversie originate dai contratti sopraccitati è Vaduz.</p>
<b>79 Succursale</b>	<p>Compagnia assicuratrice è l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA con sede a San Gallo, società anonima di diritto svizzero. L'agenzia principale competente per il Principato del Liechtenstein è sita in Aeulestrasse 60, 9490 Vaduz. Compagnia assicuratrice per l'assicurazione di protezione giuridica è la Coop Protezione Giuridica SA con sede ad Aarau, società anonima di diritto svizzero.</p>
<b>80 Autorità di sorveglianza</b>	<p>Autorità di sorveglianza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna. In caso di reclami riguardanti l'assicuratore, lo stipulante può rivolgersi a questa autorità.</p>
<b>81 Divergenze dalle condizioni generali di assicurazione</b>	<p>A integrazione e in deroga parziale rispetto alle condizioni generali di assicurazione riguardanti lo specifico prodotto vigono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lo stipulante è vincolato alla proposta per due settimane. Qualora fosse necessaria una visita medica, il termine corrisponde a quattro settimane. Si intende riservato un accordo divergente nel caso specifico nonché l'applicazione di un termine di più breve durata da parte dello stipulante. Il termine ha inizio con la trasmissione o la spedizione all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA o ai relativi rappresentanti (art. 1 VersVG);</li><li>■ L'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA è tenuta a mettere a disposizione dello stipulante le informazioni di cui all'allegato 4 alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) prima dell'inoltro della proposta di assicurazione. Tali informazioni sono incluse nelle condizioni generali di assicurazione, nella proposta e nel corrispondente documento relativo alla polizza o appendice.</li></ul> <p>Con la presente si ricorda allo stipulante che esso non è vincolato alla proposta qualora l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA non ottemperi al proprio obbligo d'informazione. Successivamente alla stipula del contratto lo stipulante ha facoltà di recedere dal contratto se le informazioni citate non gli sono state messe a disposizione. Il diritto di recesso si esaurisce a quattro settimane dall'avvenuto ricevimento della polizza inclusa la presenta informativa circa il diritto di recesso (art. 3 VersVG).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lo stipulante ha diritto a recedere dalle soluzioni assicurative di vita individuale con una durata superiore ai sei mesi entro un termine di 30 giorni dalla venuta a conoscenza della stipula del contratto. La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in forma scritta. Il termine di recesso si considera rispettato se la dichiarazione viene consegnata alla posta il 30° giorno. La dichiarazione di recesso libera lo stipulante da qualsivoglia futuro obbligo derivante dal contratto (art. 65 VersVG);</li><li>■ In caso di assicurazioni sulla vita e sugli infortuni con garanzia di restituzione del premio, ai fini della determinazione delle eccedenze e della partecipazione alle stesse, per la determinazione dei valori di riscatto, la conversione in un'assicurazione libera dal pagamento dei premi e per quanto riguarda il complesso delle prestazioni assicurate vigono le condizioni contrattuali e la documentazione stampata (ossia l'offerta, la proposta e gli allegati) approvati dall'autorità svizzera di vigilanza. Da essi possono essere desunti anche i dati relativi alla regolamentazione fiscale vigente per il singolo tipo di assicurazione, nonché, nel caso delle assicurazioni connesse a fondi, i dati relativi al fondo sottostante l'assicurazione e il tipo di valori patrimoniali in esso contenuti.</li></ul>





# Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

## Assicurazione Helvetia clienti privati

Mobilia domestica e RC privata

Edizione settembre 2017

## Sommario

<b>Assicurazione mobilia domestica</b>	<b>4</b>
Incendio	4
Danni della natura	5
Furto	5
Acqua	5
Rottura di vetri	8
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	9
Rischi speciali Gioielli	10
Mobilia domestica all risks	11
Servizio chiavi	11
Spese in caso d'infortunio per cani, gatti e altri animali domestici	12
Assicurazione malattia per cani e gatti	13
Spese di cura in caso d'infortunio e assicurazione malattia per cavalli	13
<b>Assicurazione responsabilità civile privata</b>	<b>14</b>
Assicurazione di base	14
Responsabilità facoltativa	22
Assicurazioni complementari	24
Protezione giuridica di base	30
<b>Definizioni</b>	<b>32</b>

## Assicurazione mobilia domestica

Sono assicurati			Incendio	Danni della natura	Furto	Acqua
<p>Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.</p> <p>Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.</p>	Luogo d'assicurazione	Fuori casa	<p><b>Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a</b></p> <p><b>B1</b> incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale) e acqua di spegnimento;</p> <p><b>B2</b> fulmine e sovratensione;</p> <p><b>B3</b> esplosione, scoppio e implosione;</p> <p><b>B4</b> caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti e altri corpi celesti;</p> <p><b>B5</b> onde d'urto provocate da aeromobili che volano a velocità supersonica;</p> <p><b>B6</b> danni da abbruciature e causati da fusione.</p>	<p><b>Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a</b></p> <p><b>C1</b> piene e inondazioni;</p> <p><b>C2</b> uragani (vento di almeno 75 km/h e oltre, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate);</p> <p><b>C3</b> grandine;</p> <p><b>C4</b> valanghe;</p> <p><b>C5</b> pressione della neve;</p> <p><b>C6</b> frane e caduta di sassi;</p> <p><b>C7</b> scoscendimenti.</p>	<p><b>Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante in seguito a</b></p> <p><b>D1</b> furto con scasso: furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso ad un contenitore che vi si trova. Alla stessa stregua del furto con scasso, è considerato anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ il furto commesso impiegando le chiavi o i codici regolari, purché il ladro se li sia procurati mediante furto con scasso o rapina;</li> <li>■ Scassinatura di cassette da giardino e apiari.</li> </ul> <p>In caso di furto con scasso nei locali a scopo abitativo ad uso proprio, vengono rimborsati anche i danni all'edificio nel quadro della somma di assicurazione per la mobilia domestica;</p> <p><b>D2</b> rapina: furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone come pure il furto in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. La copertura include lo scippo. Non sono considerati rapina i furti commessi da borsaioli o furti con raggio;</p> <p><b>D3</b> vandalismo: danneggiamento intenzionale in occasione di un furto con scasso o rapina, anche se non vi è stato un furto, compresi i tentativi;</p> <p><b>D4</b> furto semplice, cioè furto non dovuto a scasso e a rapina, come pure i furti commessi dai borsaioli o i furti con astuzia.</p>	<p><b>Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a</b></p> <p><b>E1</b> fuoriuscita di liquidi e gas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) da condutture nonché dispositivi e apparecchi ad esse collegati;</li> <li>b) da impianti mobili quali fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, bacini;</li> <li>c) e conseguente assorbimento di odori nonché perdita di liquidi e gas;</li> </ol> <p><b>E2</b> condensa da impianti e apparecchi di raffreddamento;</p> <p><b>E3</b> acqua piovana e acqua prodotta dal fondersi della neve o del ghiaccio penetrata nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico nonché dalle finestre, dalle porte o dai lucernari chiusi;</p> <p><b>E4</b> rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e acqua da pendio, acqua del sotto-suolo, acqua sorgiva e acqua d'infiltrazione sotterranea all'interno dello stabile;</p> <p><b>E5</b> distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a: Impianti di condutture, serbatoi o contenitori congelati o danneggiati dal gelo, e attrezzature, apparati e impianti ad essi collegati all'interno dello stabile, nella misura in cui questi siano stati installati dallo stipulante in qualità di locatario. Sono coassicurate le spese per lo scongelamento delle condutture gelate;</p> <p><b>E6</b> infezione fungina di ogni genere nonché parassiti, se è provato che sono stati causati da un danno assicurato che è stato immediatamente denunciato all'Helvetia e nel frattempo non sono state eseguite, nei relativi locali, modifiche edili quali lavori di trasformazione o ampliamento.</p>
<p><b>A1 Mobilia domestica</b></p> <p><b>A2 Spese</b></p> <p><b>A3 Valori pecuniari</b></p> <p><b>A4 Effetti di ospiti e mobilia domestica affidata</b></p>			Sottoassicurazione	<p>■ ■ Somma d'assicurazione in base alla polizza</p> <p>■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000</p> <p>■ ■ ■ Il contenuto di cassette da giardino e apiari è co assicurato tramite la somma d'assicurazione per la mobilia domestica conformemente alla polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al massimo tuttavia CHF 5'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000</p>	<p>■ ■ Somma d'assicurazione in base alla polizza</p> <p>■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000</p> <p>■ ■ ■ Il contenuto di cassette da giardino e apiari è co assicurato tramite la somma d'assicurazione per la mobilia domestica conformemente alla polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al massimo tuttavia CHF 5'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000</p>	<p>■ ■ Somma d'assicurazione in base alla polizza</p> <p>■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000 per furto con scasso e rapina.</p> <p>■ ■ ■ Il contenuto di cassette da giardino e apiari è co assicurato tramite la somma d'assicurazione per la mobilia domestica conformemente alla polizza.</p> <p>■ ■ ■ In caso di furto semplice fuori casa la prestazione è limitata alla somma fissata per l'evento all'interno della polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza. Le spese di cambiamento delle serrature sono assicurate fino a CHF 1'000 in caso di furto semplice assicurato.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al massimo tuttavia CHF 5'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.</p> <p>■ ■ ■ 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000</p>

Sono assicurati		Incendio	Danni della natura	Furto	Acqua
<b>A5 Gioielli, orologi da polso e da taschino</b>	■ ■	Somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica)	Somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica)	Somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) in caso di furto da cassaforte di peso superiore ai 100 kg o da una cassaforte murata, in alternativa il 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica); oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.	Somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica)
	■ ■	20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.	20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.	In caso di furto con scasso e rapina il 20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza. In caso di furto semplice fuori casa la prestazione è limitata alla somma fissata per l'evento all'interno della polizza.	20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.
<b>A6 Ambiente esterno dello stabile</b>	■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza		
<b>A7 Costi per la consulenza psicologica</b>	■	CHF 2'000	CHF 2'000	CHF 2'000	
	■	CHF 2'000	CHF 2'000	CHF 2'000 in caso di furto con scasso e rapina	
<b>A8 Casetta da giardino e apiario</b>					
A8.1 Casetta da giardino e apiario	■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A8.2 Spese	■	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000

Non sono assicurati	Incendio	Danni della natura	Furto	Acqua
<b>A9</b> veicoli a motore, ciclomotori (fatta eccezione per i ciclomotori leggeri conformemente all'Art. 18 lit. b OETV), rimorchi, roulotte, abitazioni mobili, compresi gli accessori;	<b>B7</b> danni causati da azione normale o progressiva del calore o del fumo;	<b>C8</b> danni causati dal cedimento del terreno o cattivo terreno da costruzione;	<b>D5</b> danni risultanti da perdita o smarrimento;	<b>E7</b> danni dei quali deve farsi carico la persona terza responsabile legalmente o per contratto. Questa esclusione non si applica all'anticipo;
<b>A10</b> natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, compresi gli accessori;	<b>B8</b> danni ad installazioni elettriche di protezione, p.es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento;	<b>C9</b> danni causati da movimenti artificiali di terreno, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, ricorrono ad intervalli più o meno lunghi;	<b>D6</b> furto semplice di valori pecuniari;	<b>E8</b> danni derivanti dal riempimento e dallo svuotamento nonché dalla revisione degli impianti di riscaldamento, di stoccaggio, di produzione di calore e di refrigerazione;
<b>A11</b> aeromobili che devono essere iscritti nel registro aeronautico;	<b>B9</b> danni da sovratensione ad apparecchi, macchine e impianti che siano stati causati da un difetto all'interno dell'apparecchio, della macchina o dell'impianto (cosiddetti danni d'esercizio);	<b>C10</b> masse nevose che scivolano dal tetto;	<b>D7</b> danni in seguito a furto commesso da persone che vivono nella stessa comunione domestica dello stipulante;	<b>E9</b> danni causati dalla penetrazione di acqua piovana e di acqua prodotta dal fondersi del ghiaccio attraverso finestre, porte, lucernari o abbaini aperti o aperture praticate sul tetto nonché direttamente legati a lavori di costruzione e trasformazione o di altro genere;
<b>A12</b> cose e spese assicurate altrove o che devono essere assicurate altrove;	<b>B10</b> danni dovuti a terremoto ed eruzione vulcanica e danni conseguenti a disordini interni.	<b>C11</b> danni causati dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa;	<b>D8</b> non è considerato furto con scasso il furto commesso in aeromobili, natanti, veicoli a motore, nonché rimorchi e ciò indipendentemente da dove essi si trovino;	<b>E10</b> sostituzione di condutture danneggiate e sostituzione, riparazione e ripristino di rubinetteria, apparecchi, dispositivi, impianti di riscaldamento, di accumulo, di produzione di calore e di refrigerazione ad esse collegati e che sono la causa dei danni;
<b>A13</b> spese per le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di danni dovuti a manutenzione difettosa e a mancata applicazione di misure protettive;		<b>C12</b> danni riconducibili all'esercizio e alla gestione con i quali si deve contare secondo l'esperienza, come i danni causati in seguito a lavori di sopra e sottostruttura, a costruzioni di cunicoli, all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;	<b>D9</b> danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche.	<b>E11</b> danni agli impianti di refrigerazione causati da ghiaccio prodotto artificialmente;
<b>A14</b> danni dovuti a manutenzione difettosa e a mancata applicazione di misure protettive;		<b>C13</b> danni causati da uragani, grandine o pressione della neve a frutta, prodotti del suolo e fiori;		<b>E12</b> danni agli scambiatori di calore e/o ai circuiti stessi delle pompe di calore a causa della miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi;
<b>A15</b> danni dovuti a costruzione difettosa, errori di progettazione e di esecuzione, come pure a materiale difettoso;		<b>C14</b> danni causati da terremoto ed eruzione vulcanica.		<b>E13</b> danni a condutture, serbatoi e contenitori causati da usura, logoramento, ruggine e corrosione;
<b>A16</b> danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo, indipendentemente dalla causa;				<b>E14</b> fuoriuscita di liquidi e gas prevedibile e normale;
<b>A17</b> danni causati dall'acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa;				<b>E15</b> danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche.
<b>A18</b> danni provocati da scosse che sono causate dal crollo di cavità artificiali;				
<b>A19</b> danni in seguito a eventi bellici o eventi simili, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione o insurrezione, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è connesso a tali eventi;				
<b>A20</b> danni causati da terrorismo e dalle misure prese per contrastarlo, purché lo stipulante dimostri che il danno non è in alcun modo ricollegabile a tali eventi; l'esclusione non si applica a: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mobilia domestica con una somma d'assicurazione fino a CHF 10 milioni;</li> </ul>				
<b>A21</b> spese per il ripristino di registrazioni fotografiche, video e sonore, dati elettronici e atti;				
<b>A22</b> abiti da lavoro e utensili professionali di proprietà di un datore di lavoro o che servono a un'attività principale autonoma.				



## Assicurazione mobilia domestica

Sono assicurati		Rottura di vetri	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.		<b>F1</b> danni dovuti alla rottura e danni consecutivi alla mobilia domestica; <b>F2</b> danni consecutivi da schegge di vetro all'interno dello stabile, a patto che lo stipulante sia proprietario dello stabile e vi risieda.	
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.			
<b>A23 Vetri dello stabile</b>	■	Luogo d'assicurazione	Somma d'assicurazione in base alla polizza
<b>A24 Vetri della mobilia</b>	■	Fuori casa	Somma d'assicurazione in base alla polizza
<b>A25 Spese</b>	■	Sottoassicurazione	20% della somma d'assicurazione di danni causati da incendio, da furto o dalle acque secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.
<b>A26 Casetta da giardino e apiario</b>			
A26.1 Spese	■		CHF 5'000
A26.2 Vetrate	■		Somma d'assicurazione in base alla polizza

Non sono assicurati		Rottura di vetri	
a complemento delle esclusioni secondo le pagine 6 e 7		<b>F3</b> danni a specchietti, vetri ottici, vetri di occhiali e orologi, vetri di schermi e display di qualsiasi tipo, stoviglie, vetri concavi, lampade di ogni tipo e lampadine; <b>F4</b> danni dovuti a graffi o saldatura p. es. alla superficie, alla verniciatura o alla pittura; <b>F5</b> danni a lavori svolti su oggetti assicurati, durante il cambio e l'installazione di vetri incl. le cornici; <b>F6</b> danni alle installazioni elettriche e meccaniche p. es. di piani di cottura in vetroceramica, insegne aziendali, illuminazioni pubblicitarie e impianti automatici di vasi di gabinetti; <b>F7</b> danni causati da incendio, danni della natura nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche; <b>F8</b> Spese conseguenti in caso di riparazione e sostituzione di vasche da bagno e piatti doccia e lavori di modifica a piastre, rubinetterie e simili.	

Sono assicurati		Terremoti ed eruzioni vulcaniche	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.		<b>Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a</b> <b>G1</b> terremoti: si intendono come terremoti le scosse provocate da processi tettonici registrati nella crosta terrestre; <b>G2</b> eruzioni vulcaniche: si intendono come eruzioni vulcaniche gli eventi legati al sollevamento e/o alla fuoriuscita di magma (roccia fusa), quali flussi di lava, piogge di cenere o nubi di gas.  I danni separati in ordine di tempo e di spazio che succedono entro 168 ore dalla prima scossa, risp. dalla prima eruzione che ha provocato danni, costituiscono un unico evento se sono dovute alla medesima causa atmosferica o tettonica.	
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.			
<b>A27 Mobilia domestica</b>	■ ■ ■	Luogo d'assicurazione	Somma d'assicurazione in base alla polizza
<b>A28 Spese</b>	■ ■	Fuori casa	20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000
<b>A29 Valori pecuniari</b>	■ ■	Sottoassicurazione	20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al massimo tuttavia CHF 5'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.
<b>A30 Effetti di ospiti e mobilia domestica affidata</b>	■ ■		20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000
<b>A31 Gioielli, orologi da polso e da taschino</b>	■ ■ ■		Somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica)
			20% della somma d'assicurazione secondo A1 (mobilia domestica) al minimo CHF 10'000; oltre questo importo soltanto se ciò è convenuto espressamente nella polizza.
<b>A32 Costi per la consulenza psicologica</b>	■ ■		CHF 2'000

Non sono assicurati		Terremoti ed eruzioni vulcaniche	
a complemento delle esclusioni secondo le pagine 6 e 7		<b>G3</b> scosse che hanno come causa il crollo di cavità create artificialmente. Nei casi dubbi, la decisione spetta al Servizio sismico svizzero; <b>G4</b> danni dovuti a terremoti causati artificialmente. Questa esclusione non si applica per anticipi.	

## Assicurazione mobilia domestica

Sono assicurati	Rischi speciali Gioielli	Mobilia domestica all risks	Servizio chiavi
<p>Volete sapere come siete assicurati? Consultate la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.</p> <p><b>Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.</b></p>	<p><b>Sono assicurati i gioielli, orologi da polso e da taschino in possesso delle persone assicurate, a condizione che</b></p> <p><b>H1</b> il valore singolo non superi CHF 4'000. L'indennità massima per sinistro ammonta a CHF 20'000. Determinate è il valore valido al momento della conclusione del contratto.</p> <p><b>Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante in seguito a</b></p> <p><b>H2</b> qualsiasi distruzione imprevista e improvvisa in seguito all'azione di una forza esterna;</p> <p><b>H3</b> perdita o smarrimento di altro tipo.</p>	<p><b>Sono assicurati le cose e i rischi di seguito menzionati</b></p> <p><b>I1</b> mobilia domestica che si trova a casa e temporaneamente e non oltre la durata di un anno in un luogo qualsiasi del mondo al di fuori dell'appartamento fisso.</p> <p><b>in caso di</b></p> <p><b>I2</b> danneggiamento imprevisto e improvviso causato dall'azione di una forza esterna, perdita o smarrimento;</p> <p><b>I3</b> perdite improvvise e impreviste durante il trasporto effettuato da un'impresa di trasporto oppure perdita causata da un incidente del mezzo di trasporto;</p> <p><b>I4</b> acquisti che si rendono necessari in seguito alla consegna ritardata dei bagagli di viaggio affidati a un'impresa di trasporto, fino al 20% della somma d'assicurazione (senza detrazione di una franchigia);</p> <p><b>I5</b> guasto non intenzionale del gruppo di raffreddamento di congelatori. Sono assicurati i generi alimentari per uso privato che a seguito di ciò risultino alterati.</p>	<p><b>J1</b> Se l'accesso ai propri locali abitativi non è possibile per mancanza di chiavi e non sono ipotizzabili altre misure accettabili, la Helvetia organizza l'intervento di un artigiano che permetta l'accesso. Sono assicurate le spese relative all'artigiano (spese di lavoro, materiale e chiamata) per l'apertura delle porte, l'installazione di una serratura d'emergenza e la riparazione definitiva del danno.</p>
<p><b>Non sono assicurati</b></p> <p>a complemento delle esclusioni secondo le pagine 6 e 7</p>	<p><b>Rischi speciali Gioielli</b></p> <p><b>H4</b> danni secondo B – E possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati»;</p> <p><b>H5</b> danni a campionari;</p> <p><b>H6</b> danni insorti mentre le cose assicurate erano state affidate a terzi incaricati del trasporto;</p> <p><b>H7</b> danni o danneggiamenti insorti mentre le cose assicurate erano state pulite, riparate o rinnovate da terzi;</p> <p><b>H8</b> danni in seguito a usura;</p> <p><b>H9</b> danni in seguito a sottrazione o appropriazione indebita.</p>	<p><b>Mobilia domestica all risks</b></p> <p><b>Cose non assicurate</b></p> <p><b>I6</b> valori pecuniari, atti, documenti, biglietti;</p> <p><b>I7</b> documenti e beni mobili professionali, beni commerciali e campionari;</p> <p><b>I8</b> Oggetti di valore artistico e di collezione, gioielli, orologi da polso e da taschino, francobolli;</p> <p><b>I9</b> software informatici di ogni genere, perdita di dati, perdita o smarrimento di telefoni cellulari;</p> <p><b>I10</b> Lenti a contatto, occhiali di ogni genere con lenti con correzione, apparecchi ausiliari, protesi;</p> <p><b>I11</b> animali domestici;</p> <p><b>I12</b> modellini di velivoli e droni</p> <p>a) l'importo che supera la somma d'assicurazione pattuita oppure CHF 5'000 non è assicurato;</p> <p>b) le prestazioni fornite in autonomia non sono assicurate;</p> <p><b>I13</b> cose che si trovano in permanenza all'aperto.</p> <p><b>Rischi non assicurati</b></p> <p><b>I14</b> danni secondo B – E possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati», nonché danni a vetri della mobilia;</p> <p><b>I15</b> disposizioni delle autorità, confisca o sciopero;</p> <p><b>I16</b> azione progressiva della temperatura e degli agenti atmosferici, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;</p> <p><b>I17</b> danni risultanti dall'utilizzazione di attrezzi sportivi durante le competizioni;</p> <p><b>I18</b> cose dimenticate o smarrite;</p> <p><b>I19</b> virus informatici;</p> <p><b>I20</b> roditori e parassiti;</p> <p><b>I21</b> contaminazione e danneggiamento (escrementi, vomito, feci, graffi, danni provocati da morsi e simili) causati da animali domestici propri o di terzi;</p> <p><b>I22</b> normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento, e danneggiamento per effetto dell'impiego previsto;</p> <p><b>I23</b> graffi e danni alla vernice;</p> <p><b>I24</b> logorio del materiale, a usura o a rottura di meccanismi di orologi;</p> <p><b>I25</b> per i quali esiste una garanzia legale o contrattuale o si verificano quando gli oggetti assicurati vengono puliti, riparati o trasportati da terze persone;</p> <p><b>I26</b> le spese e le complicazioni derivanti da un sinistro, con riserva di I4.</p>	<p><b>Servizio chiavi</b></p>

## Assicurazione mobilia domestica

### Sono assicurati

Volete sapere come siete assicurati? Consultate la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.

### Spese in caso d'infortunio per cani, gatti e altri animali domestici

Gli animali domestici di proprietà dello stipulante sono assicurati contro

**K1** infortunio, ossia qualsiasi lesione corporale per causa improvvisa dovuta all'azione di una forza esterna straordinaria e che non è conseguenza di una malattia. L'avvelenamento è equiparato all'infortunio.

In caso di sinistro Helvetia rimborsa, nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le spese per

**K2** spese veterinarie e trattamenti fisioterapici;  
**K3** prodotti e ausili di tipo farmaceutico e farmaci omeopatici;  
**K4** interventi chirurgici;  
**K5** trattamenti e analisi radiologici e radioterapeutici;  
**K6** ricoveri ospedalieri;  
**K7** trasporti d'urgenza mediante ambulanza veterinaria;  
**K8** soppressioni necessarie.

Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.

### Assicurazione malattia per cani e gatti

Gli animali domestici di proprietà dello stipulante sono assicurati contro

**L1** malattia, ossia qualsiasi cambiamento dello stato di salute rilevato da un veterinario, che sia riconosciuta come tale dalla facoltà di medicina veterinaria e che comporti una terapia medica;  
**L2** questa assicurazione può essere stipulata a partire dal 3° mese e non oltre il 7° anno d'età;  
**L3** possono essere assicurati al massimo 2 cani e 2 gatti per economia domestica;  
**L4** il periodo di attesa di 30 giorni inizia all'entrata in vigore dell'assicurazione. In caso di disdetta o sospensione dell'assicurazione, se l'assicurazione viene stipulata nuovamente in un secondo momento il periodo di attesa ricomincia nuovamente.

In caso di sinistro Helvetia rimborsa, nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le spese per

**L5** spese veterinarie e trattamenti fisioterapici;  
**L6** prodotti e ausili di tipo farmaceutico e farmaci omeopatici;  
**L7** interventi chirurgici;  
**L8** trattamenti e analisi radiologici e radioterapeutici;  
**L9** ricoveri ospedalieri;  
**L10** trasporti d'urgenza mediante ambulanza veterinaria;  
**L11** soppressioni necessarie.

### Spese di cura in caso d'infortunio e assicurazione malattia per cavalli

I cavalli di proprietà dello stipulante e riportati nella polizza e non destinati a scopi commerciali sono assicurati contro

**N1** infortunio, ossia qualsiasi lesione corporale per causa improvvisa dovuta all'azione di una forza esterna straordinaria (incl. trasporto) e che non è conseguenza di una malattia. L'avvelenamento è equiparato all'infortunio;  
**N2** malattia, ossia qualsiasi cambiamento dello stato di salute rilevato da un veterinario, che sia riconosciuta come tale dalla facoltà di medicina veterinaria e che comporti una terapia medica;  
**N3** malattia acuta: modifiche acute dello stato di salute (ad esempio: colica acuta o disturbi della digestione, laminite acuta, azoturia (mioglobinuria), malattie infettive acute, infiammazioni e infezioni acute del sistema circolatorio, tetano, rabbia, influenza equina a patto che in precedenza l'animale sia stato vaccinato per tempo contro queste malattie e che abbia effettuato i dovuti richiami periodici) e la castrazione fino all'età di tre anni. Le conseguenze di gravidanza e parto sono equiparate alle malattie acute;  
**N4** malattia cronica: cambiamento dello stato di salute in conseguenza di malattie dallo sviluppo lento e silente (ad esempio: malattie croniche delle vie respiratorie come tracheite, bronchiolite, bronchite, enfisema polmonare, tutte le forme di artrite cronica (reumatismo), artrosi, stato paralitico a seguito di esostosi, paralisi del navicolare, cecità non causata da infortunio, capostorno, iperoestrogenia, anemia).

In caso di sinistro Helvetia rimborsa, nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le spese per

**N5** spese veterinarie relative alla visita iniziale, costi connessi a relazioni veterinarie, certificati sullo stato di salute e perizie;  
**N6** trattamento veterinario ambulatoriale e in degenza e prodotti farmaceutici e omeopatici forniti o prescritti dal veterinario curante;  
**N7** analisi di laboratorio e ai raggi;  
**N8** interventi chirurgici.

Nel caso di cavalli di un massimo di quattro mesi di vita e dal compimento del 12° anno di età è corrisposto solo l'80% dei costi di trattamento previa detrazione della franchigia.

### Non sono assicurati

a complemento delle esclusioni secondo le pagine 6 e 7

### Spese in caso d'infortunio per cani, gatti e altri animali domestici; Assicurazione malattia per cani

**M1** malattie e conseguenze di infortuni che si sono verificati prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione, che erano riconoscibili o che sarebbero stati diagnosticabili da un veterinario tramite esame;  
**M2** danni all'animale causati da terzi soggetti a responsabilità civile o da animali, che comportino una responsabilità di diritto civile, nonché danni provocati intenzionalmente all'animale dal proprietario;  
**M3** pregiudizi dello stato di salute conseguenti a gare o allenamenti;  
**M4** trattamenti psicoterapeutici e trattamenti dell'aggressività dell'animale;

### Spese di cura in caso d'infortunio e assicurazione malattia per cavalli

**M5** invalidità, difetti congeniti e/o malattie ereditarie;  
**M6** costi del trattamento e prestazioni sanitarie attinenti alla fertilità e alla figliata e alle relative conseguenze;  
**M7** interventi chirurgici di natura estetica, cure dentarie e malattie infettive, qualora l'animale non sia né vaccinato né abbia ricevuto i richiami periodici del vaccino;  
**M8** onorari veterinari per la visita di un animale assicurato ma non ancora malato che non richieda alcun trattamento e i costi per le vaccinazioni e i richiami del vaccino obbligatori o facoltativi;  
**M9** cremazione.

**N9** spese veterinarie per la visita di un animale assicurato ma non malato che non necessita di alcun trattamento;  
**N10** costi per vaccinazioni e richiami obbligatori o facoltativi;  
**N11** costi per trasporto, macellazione, eutanasia e smaltimento della carcassa;  
**N12** costi legati a gravidanza, parto, castrazione, sterilizzazione;  
**N13** costi per pascolo e ferratura zoccoli, ad esclusione delle spese supplementari della prima ferratura ortopedica ordinata dal veterinario;  
**N14** costi di trattamento relativi a tutti i danni alla vista indipendentemente dalla loro origine nel corso del primo anno d'assicurazione;  
**N15** danni derivanti dalla partecipazione a corse ippiche, concorsi ippici militari e gare di traino.

## Assicurazione responsabilità civile privata

<p><b>È assicurata la responsabilità civile legale</b> e la difesa da pretese infondate come/in caso di:</p>	<p><b>Dove</b></p>	<p><b>Lesioni corporali</b></p>	<p><b>Danni materiali</b></p>	<p><b>Danni patrimoniali veri e propri</b></p>	<p><b>Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA</b></p>
<p><b>Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.</b></p> <p><b>Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.</b></p>	<p>Svizzera e Principato del Liechtenstein Paesi dell'Unione europea e degli stati AELS Tutti gli altri Paesi</p>	<p><b>O1</b> Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute di persone;</p> <p><b>O2</b> spese per la difesa da pretese ingiustificate;</p> <p><b>O3</b> sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a una lesione corporale assicurata.</p>	<p><b>P1</b> Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose;</p> <p><b>P2</b> spese per la difesa da pretese ingiustificate;</p> <p><b>P3</b> sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato.</p> <p>Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza.</p>	<p><b>Q1</b> Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali di responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a danni patrimoniali (misurabili in termini di denaro) che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato;</p> <p><b>Q2</b> spese per la difesa da pretese ingiustificate.</p>	<p><b>A36</b> derivante dalla responsabilità assunta in via contrattuale che supera quella fissata nelle disposizioni legali e dall'inadempimento degli obblighi legali o contrattuali;</p> <p><b>A37</b> per danni che si causino reciprocamente persone assicurate, coniugi, partner di vita e concubini oppure parenti conviventi;</p> <p><b>A38</b> per danni il cui insorgere era probabile, previsto o preso in considerazione, nonché danni d'usura (ad es. a pavimenti, pareti e soffitti) e danni a cose dovuti al costante influsso di fattori quali intemperie, temperatura, umidità, formazione di muffa e funghi, polvere, fumo, fuliggine, gas, vapori o scosse;</p> <p><b>A39</b> per tutti i danni causati durante la perpetrazione intenzionale di un crimine o un delitto ai sensi del Codice penale svizzero, nonché le pretese per le conseguenze di atti violenti;</p> <p><b>A40</b> contro una persona assicurata quale detentore o utente di aeromobili di ogni genere – compresi gli aerostati con o senza equipaggio, frenati o liberi, gli aquiloni e i parapendio – che ai sensi della legislazione svizzera devono essere iscritti nel registro aeronautico e per i quali il detentore è tenuto ad adottare le dovute misure di sicurezza o sarebbe tenuto a farlo se essi venissero immatricolati in Svizzera. Con riserva di A33.14 b). Inoltre, le pretese quale paracadutista civile e quale istruttore di volo;</p> <p><b>A41</b> contro una persona assicurata quale detentore o utente di veicoli a motore e di rimorchi o veicoli da essi trainati o spinti, a condizione che in conformità alla legislazione svizzera in materia di circolazione stradale per questi ultimi sia prescritta un'assicurazione obbligatoria o che fosse prescritta se i veicoli venissero immatricolati in Svizzera; Con riserva di A33.17, A35.1 e 35.2;</p> <p><b>A42</b> contro una persona assicurata quale detentore o utente di natanti di ogni genere. Con riserva di A33.18;</p> <p><b>A43</b> contro una persona assicurata come detentore o conducente in caso di guida senza permesso legale rilasciato dalle autorità (ad. es. la guida di pocket-bike, go-cart su strade pubbliche);</p> <p><b>A44</b> derivanti da danni connessi ad un'attività professionale o lucrativa. Con riserva di A33.11, A35.3 e A35.4;</p> <p><b>A45</b> derivanti da danni causati ad aeromobili, natanti, piccoli veicoli a motore e rimorchi e pocket-bikes che una persona assicurata ha preso in consegna a scopo d'utilizzo o di custodia; Con riserva di A33.17, A33.18, A35.1 e A35.2;</p> <p><b>A46</b> derivanti dalla trasmissione di malattie contagiose;</p> <p><b>A47</b> derivanti da danni cagionati da raggi ionizzanti e laser;</p> <p><b>A48</b> per danni riconducibili direttamente o indirettamente all'amianto o a materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati, clorofluorocarburi (CFC) o urea formaldeide o in relazione a tale materiale;</p> <p><b>A49</b> per danni patrimoniali, ossia danni non riconducibili a un danno materiale assicurato o a una lesione corporale assicurata;</p> <p><b>A50</b> derivanti dal danneggiamento (alterazione, cancellazione, perdita o messa fuori uso) di software o di dati elaborati o salvati in formato elettronico, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati.</p>
<p><b>A33 Assicurazione di base</b></p>					
<p>A33.1 <b>Persona privata per conseguenze del comportamento nella vita privata</b></p>	<p>■ ■ ■</p>	<p>Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza</p> <p>Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza</p>	<p>Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza</p> <p>Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza</p>		
<p>A33.2 <b>Locatari, affittuari o proprietari di spazio abitativo: In base ad accordo nella polizza come:</b></p>					
<p>A33.2.1 <b>Locatari, affittuari e aventi diritto di abitazione di stabili e locali a scopo abitativo, quale centro vitale per danni all'oggetto ad uso proprio e a tutti gli oggetti di arredamento installati in modo fisso nonché alla relativa mobilia presa in locazione.</b></p>	<p>■</p>		<p>Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza</p> <p>Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza</p>		<p>a) per abitazioni mobili, camper e roulotte immatricolate.</p>

È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A33.2.2	<b>Proprietario o usufruttuario di un immobile a uso proprio, esclusivamente a scopo abitativo, di un'abitazione mobile, un camper o una roulotte non immatricolato/a</b> con sede fissa, compresi i relativi impianti e le relative installazioni.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni in qualità di proprietario o usufruttuario d'immobili con più di tre appartamenti; b) danni a oggetti a noleggio. Con riserva di A33.3; c) per danni che gli usufruttuari devono far eliminare a proprie spese.
A33.2.3	<b>Proprietario per piani, comproprietario o proprietario in comune:</b> La copertura assicurativa si limita alla parte dell'onere relativo al sinistro che supera la somma d'assicurazione dell'assicurazione responsabilità civile stipulata dalla comunità di proprietari per piani e di comproprietari.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) del proprietario per piani o del comproprietario per quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà detenuta dal proprietario per piani o dal comproprietario in questione secondo l'atto costitutivo; b) per danni se non sussiste un'assicurazione della responsabilità civile stipulata dalla comunità di proprietari per piani e di comproprietari.
A33.2.3.1	Sono assicurate anche le pretese laddove la causa risieda nelle parti dello stabile a uso proprio, che al comproprietario per piani sono conferite in virtù di diritti di proprietà speciali.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) del proprietario per piani o del comproprietario per quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà detenuta dal proprietario per piani o dal comproprietario in questione secondo l'atto costitutivo; b) per cui sussiste diversamente una copertura assicurativa.
A33.2.3.2	<b>Danni RC in caso manchi l'assicurazione sono assicurate</b> anche le pretese qualora per la comunità di proprietari per piani o di comproprietari sia stata stipulata un'assicurazione della responsabilità civile che, a causa del mancato pagamento dei premi, senza che lo stipulante sia intervenuto o ne fosse al corrente, è stata sospesa o annullata (p.es. per appropriazione indebita, fallimento della gestione immobiliare). Sono assicurate solo le pretese nell'ambito della quota di proprietà.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) del proprietario per piani o del comproprietario per quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà detenuta dal proprietario per piani o dal comproprietario in questione secondo l'atto costitutivo.
A33.3	<b>Locatario di una casa di vacanza unifamiliare o di un appartamento a scopi di vacanza o formazione o lavoro, nonché locatari di camere d'albergo e abitazioni mobili, camper e roulotte non immatricolati con sede fissa, di garage, di locali per il bricolage, sale-prova, locali per le feste e simili</b> per danni all'oggetto ad uso proprio e agli altri oggetti di arredamento fissi nonché alla relativa mobilia presa in locazione.	■ ■ ■		Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per abitazioni mobili, camper e roulotte immatricolati.
A33.4	<b>Proprietari di case vacanza unifamiliari, appartamenti di vacanza (come proprietari per piani, comproprietari o proprietari in comune solo nell'ambito del punto A33.2.3) e abitazioni mobili, camper e roulotte non immatricolati con sede fissa,</b> inclusi i relativi impianti e arredamenti.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni come proprietari di immobili con più di tre appartamenti; b) per danni come proprietari di immobili con locali commerciali; c) per abitazioni mobili, camper e roulotte immatricolati.
A33.5	<b>Proprietari di terreni non edificati,</b> quali casupole da giardino, coltivazioni, vigneti e frutteti nonché boschi, campi o prati, nella misura in cui i prodotti non costituiscano una notevole parte del reddito lucrativo annuale delle persone assicurate.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		
A33.6	<b>Committente</b> per danni a terreni, stabili e altre opere di terzi a causa di lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione, per opere edili fino a un prezzo di costruzione di CHF 200'000. Si applica il prezzo di costruzione in conformità al Codice dei costi di costruzione capitoli da 1 a 4, inclusi onorari e IVA.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per i danni dovuti alla diminuzione della produttività e al prosciugamento di sorgenti; b) in rapporto a siti contaminati già esistenti (ad es. scavo insudiciato); c) per danni, a condizione che la somma di costruzione superi CHF 200'000; d) di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati.
A33.7	<b>Capofamiglia:</b> È assicurata la responsabilità civile di una persona assicurata quale capofamiglia per i danni causati dai figli minorenni e dai membri minorenni della comunione domestica dello stipulante o del suo coniuge, risp. concubino.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati.
A33.8	<b>Responsabile di bambini in custodia diurna, bambini affidati e bambini affidati per scopi di vacanza:</b> Sono assicurate le pretese per danni cagionati a terzi, da bambini in custodia diurna, bambini affidati e bambini affidati per scopi di vacanza che si trovano temporaneamente presso lo stipulante.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per le pretese dello stipulante stesso o pretese di una persona assicurata; b) per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati.
A33.9	<b>Figli e membri della comunione domestica in comune incapaci di discernimento o interdetti:</b> Nei limiti in cui sussista un obbligo legale di risarcimento per una persona capace di discernimento, sono assicurate le pretese derivanti da danni causati dai figli dello stipulante o del coniuge, rispettivamente del concubino, incapaci di discernimento o interdetti e da membri della comunione domestica dello stipulante, incapaci di discernimento o interdetti.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		

È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A33.10	<b>Responsabile per cose prese in consegna e in custodia, affidate</b> alla persona assicurata a scopo d'uso, di custodia o ad altri scopi, o noleggiate.	■ ■ ■		Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per oggetti preziosi e di antiquariato; b) per denaro, carte bancomat e di credito, cartevalori, documenti e piani; c) per cose del datore di lavoro di una persona assicurata o del datore di lavoro di un'altra persona che vive nella stessa comunione domestica nonché danni in relazione a chiavi di locali commerciali prese in custodia o ad altri sistemi di chiusura (ad es. badge ecc.) con riserva di A35.8; d) per cose sulle quali la persona assicurata esercita un'attività retribuita; e) per strumenti musicali che da oltre 365 giorni si trovano in custodia o noleggiate della persona assicurata; f) cose che costituiscono l'oggetto di un contratto nolo-vendita, leasing-vendita, di acquisto o di leasing nonché a cose con riserva di proprietà; g) per danni a cavalli, muli o equipaggiamento da equitazione o da viaggio noleggiato o preso a prestito.
A33.11	<b>Lavoratori autonomi:</b> È assicurata la responsabilità civile legale per le seguenti attività professionali: parrucchiere, truccatore, estetista (pedicure e manicure), nail designer, bambinaia, operatore d'infanzia/babysitter, ragazza/o alla pari, insegnante di recupero, dog-sitter, house-sitter, assistente domiciliare, collaboratore domestico, musicista, attore, fornaio, pasticciere, confettiere, Party Service, animatore, agricoltore/contadino, fotografo.  Se il fatturato complessivo annuo non supera i CHF 40'000.  Per tutte le altre attività vale la copertura assicurativa, nella misura in cui il fatturato complessivo annuo non superi i CHF 5'000.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni in relazione a chiavi di locali commerciali prese in custodia o ad altri sistemi di chiusura (ad es. badge ecc.) con riserva di A35.8; b) per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati; c) per danni a oggetti affidati, in leasing o a noleggio; d) per danni a valori pecunari, pezzi antiquariato e oggetti d'arte; e) per danni derivanti dall'organizzazione e l'esecuzione di attività di sport estremi e competizioni, nonché per danni derivanti dalla relativa partecipazione; f) per danni a cose di terzi trasportati, trasformati, riparati o polita; g) in seguito al carico e scarico di autoveicoli; h) in seguito a sottrazione o appropriazione indebita; i) per pregiudizi all'ambiente.
A33.12	<b>Detentore di animali</b> quali cani, gatti, pecore, capre, cavalli, api nonché serpenti e altri animali domestici usuali.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni venatorie, con riserva di A35.5; b) per danni dalla detenzione di animali, se non vengono rispettate le disposizioni di legge e ufficiali; c) se i redditi annui della detenzione corrispondono a più di CHF 20'000.
A33.13	<b>Datore di lavoro di personale di servizio privato</b> per danni causati a terzi dal personale di servizio privato operante nell'economia domestica in comune dello stipulante. È, inoltre, assicurata la responsabilità civile del personale domestico e degli ausiliari verso terzi derivante dall'attività svolta al servizio dello stipulante.	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati; b) per danni di lavoratori autonomi e di persone da questi impiegate o incaricate.
A33.14	<b>Sportivi mentre praticano sport e giocano:</b> Sono assicurate le pretese per danni cagionati durante lo svolgimento di un'attività sportiva.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni causati a cavalli presi in affitto o in prestito, nonché al relativo equipaggiamento, con riserva di A35.6; b) per danni materiali derivanti dalla pratica dello sport aviatorio e motoristico; non sono invece esclusi i modelli di aeromobili del peso sino a 30 kg (attestato di assicurazione obbligatorio); c) derivante dalla partecipazione a manifestazioni venatorie, con riserva di A35.5; d) derivante dalla partecipazione a corse ippiche e gare di traino; e) per danni causati da atleti professionisti; f) per danni derivanti dall'utilizzo di go-cart.
A33.15	<b>Detentore di armi e tiratore</b>	■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) in qualità di cacciatore, con riserva della cifra A35.5.
A33.16	<b>Membro dell'esercito, della protezione civile e del corpo pubblico dei pompieri</b>	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) durante l'attività professionale; b) in occasione di eventi bellici, tumulti popolari e rivolte; c) per danni al materiale di servizio.

È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A33.17	<b>Utente occasionale di autovetture, autofurgoni, camper fino a 3,5 t e piccoli veicoli a motore e veicoli agricoli fino a 3,5 t, motociclette e scooter e pocket-bikes di proprietà di terzi, immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein così come nei paesi membri dell'Unione europea e dell'EFTA:</b> Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di una persona assicurata per l'utilizzo occasionale, breve, non regolare ed eccezionale quale conducente o passeggero, nella misura in cui tali pretese non siano coperte dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo in questione. E' inoltre assicurato il supplemento di premio in seguito alla perdita del bonus da parte del detentore sulla sua assicurazione responsabilità civile per il veicolo a motore in questione. Se il detentore del veicolo a motore utilizzato non ha stipulato la necessaria assicurazione responsabilità civile o se al momento del sinistro quest'ultima non era in vigore, la copertura assicurativa derivante dal presente contratto decade.	■ ■ ■	<b>In Svizzera</b> Somma d'assicurazione in base all'assicurazione di base della polizza;  <b>All'estero</b> Somma d'assicurazione CHF 2'000'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	<b>In Svizzera</b> Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza;  <b>All'estero</b> Somma d'assicurazione CHF 2'000'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per pretese in relazione a danni arrecati al veicolo utilizzato e alle sue parti, a rimorchi e veicoli trainati o spinti, con riserva di A35.1 e A35.2; b) per pretese derivanti da danni in relazione all'utilizzo di un veicolo detenuto, condotto regolarmente o noleggiato da una persona assicurata, dal suo datore di lavoro o da quello di una persona che vive nella stessa comunione domestica oppure dall'esercizio; c) per corse non permesse dalla legge o non autorizzate dal detentore; d) derivante dalla partecipazione a gare, rally o competizioni simili, a corse di allenamento e ad altre corse su percorsi di gara; e) per pretese relative a danni a cose trasportate con il veicolo in questione; f) per corse che una persona assicurata effettua dietro remunerazione o a titolo professionale; g) in seguito all'utilizzo di veicoli affidati da un garage, un concessionario o un'officina di riparazioni o veicoli presi in consegna nell'ambito del car sharing (ad es. veicoli Mobility); h) per le pretese di regresso e di compensazione derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo in questione e dalle riduzioni delle prestazioni assicurative (e più precisamente deduzioni dovute a negligenza grave), nonché il rimborso di una franchigia dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo utilizzato.
A33.18	<b>Detentore e utente di natanti di ogni genere:</b> Sono assicurate le pretese nei confronti di una persona assicurata come detentore o utente di natanti di ogni genere per i quali la legge non prescrive alcuna assicurazione obbligatoria responsabilità civile.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Per regate e competizioni somma d'assicurazione CHF 5'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per corse che una persona assicurata effettua dietro remunerazione o a titolo professionale.
A33.19	<b>Detentore e utente di biciclette e e-bike e altri veicoli equivalenti alle</b> biciclette dal punto di vista della responsabilità civile e dell'assicurazione. È assicurata la responsabilità civile in qualità di detentore e utente.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni dalla detenzione e dall'uso di biciclette, e-bike o altri veicoli, per i quali viene prescritta per legge un'assicurazione della responsabilità civile.
A33.20	<b>Detentore e utente di ciclomotori e e-bike e altri veicoli a motore equivalenti ai</b> ciclomotori dal punto di vista della responsabilità civile e dell'assicurazione. La copertura assicurativa è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma d'assicurazione dell'assicurazione prescritta a norma di legge.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) se l'assicurazione prescritta dalla legge non è stata stipulata o il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre prescritta a norma di legge.
A33.21	<b>Pregiudizio all'ambiente:</b> Per danni connessi con un pregiudizio all'ambiente, qualora siano conseguenza di un unico evento, repentino e imprevedibile, che rendano necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme della popolazione, l'adozione di misure di prevenzione o di limitazione del danno.  In conformità al capoverso precedente per evento unico repentino e improvviso s'intendono anche l'arrugginimento o la fuoriuscita di sostanze da impianti in cui sono depositate sostanze nocive per il terreno e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi, nonché altri prodotti chimici (non sono tuttavia contemplati le acque di scolo e altri rifiuti aziendali o industriali).  Per impianti in conformità al capoverso precedente s'intendono serbatoi e altri contenitori simili (bacini, vasche, ecc., ma non contenitori mobili) e condutture come pure le relative installazioni (clausola Carburanti).	■ ■ ■			Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	a) se più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili, ecc.) richiedono, congiuntamente, misure per prevenire, ridurre o eliminare il danno, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessari; b) relativa alle spese per l'accertamento di perdite, lo svuotamento e il riempimento nonché le spese per la riparazione e la modifica degli impianti; c) per il pregiudizio all'ambiente propriamente detto, ad esempio per i danni a cose che non sottostanno alla tutela degli interessi patrimoniali individuali; d) in relazione a siti contaminati; e) derivante da impianti per il trattamento dei rifiuti di proprietà dell'impresa; tale esclusione non si applica agli impianti di compostaggio oppure al deposito intermedio di residui o altri prodotti di rifiuto e alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo; f) riconducibili alla violazione colposa di prescrizioni legali o delle autorità.
A33.22	<b>Spese di prevenzione dei danni:</b> Per spese di prevenzione dei sinistri, ossia se in seguito ad un evento imprevisto è imminente il verificarsi di una lesione corporale o danno materiale assicurato, la copertura assicurativa si estende anche alle spese che per legge la persona assicurata deve sostenere per attuare misure adeguate e immediate per scongiurare il danno in questione (spese di prevenzione dei danni), con esclusione tuttavia delle misure successive a quelle adottate per scongiurare il danno, come p.es. il richiamo, il ritiro o lo smaltimento di prodotti difettosi.	■ ■ ■			Somma d'assicurazione secondo l'assicurazione di base della polizza  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	

<b>È assicurata la responsabilità civile legale</b> e la difesa da pretese infondate come/in caso di:	<b>Dove</b>	<b>Lesioni corporali</b>	<b>Danni materiali</b>	<b>Danni patrimoniali veri e propri</b>	<b>Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA</b>
	<b>CH/FL</b> <b>UE/AELS</b> <b>Altri</b>				
<b>A34 Responsabilità facoltativa</b>					<b>a complemento di A36 fino a A50</b>
<b>Erogazione della prestazione in casi di sinistro senza responsabilità di legge</b> Su richiesta dello stipulante sono assicurate pretese di terzi che a causa della mancanza dei presupposti di responsabilità nei confronti dello stipulante non possono essere fatte valere e per le quali in base alle seguenti condizioni d'assicurazione sussiste copertura assicurativa, derivanti dalla condotta nella vita privata di una persona assicurata come/in caso di:					a) in correlazione con franchigie; b) all'adempimento di contratti fino al momento del trasferimento dei rischi o pretese subentranti al loro posto di prestazioni compensatrici per mancato adempimento; c) per danni per i quali la legge prescrive un'assicurazione della responsabilità civile ovvero per i quali sussiste un obbligo di garanzia (p.es. assicurazione della responsabilità civile per veicoli a motore); d) in correlazione all'obbligo di responsabilità civile dell'autore per danni che siano stati causati in occasione della perpetrazione intenzionale di crimini o reati oppure del tentativo di perpetrarli; e) in relazione a diritti della proprietà immateriale (come p.es. diritti di brevetto, di marchio o di design); f) per danni a terreni, stabili e locali noleggiati, presi in leasing o in affitto, che esulano dal valore venale; g) per danni di natura penale; h) per i quali esiste un'altra copertura assicurativa (p.es. assicurazione di cose o di protezione giuridica); i) per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati; j) derivanti da danni connessi ad un'attività professionale (sostentamento essenziale); k) derivanti da danni che le persone assicurate si arrecano a vicenda o a una persona che vive nella stessa comunione domestica; l) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale.
A34.1 <b>Locatari, affittuari e aventi diritto di abitazione e proprietari per piani:</b> Sono assicurati, senza responsabilità legale, anche i costi derivanti da sinistri, che sorgono quando le porte devono essere scassinate a causa della mancanza di chiavi o se queste sono inserite nella serratura o se devono essere aperte da un servizio chiavi (con danni materiali), oppure se a causa di una chiave mancante è necessario sostituire il cilindro della serratura o il sistema di chiusura.	■ ■ ■		Somma d'assicurazione CHF 1'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		
A34.2 <b>Responsabile di bambini in custodia diurna, bambini affidati e bambini affidati per scopi di vacanza:</b> Sono assicurate le pretese per danni cagionati a terzi, da bambini in custodia diurna, bambini affidati e bambini affidati per scopi di vacanza che si trovano temporaneamente presso lo stipulante.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per le pretese dello stipulante stesso o pretese di una persona assicurata.
A34.3 <b>Ulteriore capofamiglia:</b> Sono assicurate le pretese contro un'altra persona come capofamiglia la responsabilità civile di un'altra persona quale capofamiglia (responsabile di bambini in custodia diurna, bambini affidati e bambini affidati per scopi di vacanza) per i danni causati dai figli minorenni e dai membri minorenni della comunione domestica dello stipulante o del suo coniuge, risp. concubino, che soggiornano temporaneamente e gratuitamente presso questa persona.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		
A34.3.1 Sono coperte anche le pretese dell'ulteriore capofamiglia temporaneo stesso e delle persone che vivono insieme a lui nella stessa economia domestica in comune.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 5'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 5'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		
A34.4 <b>Responsabili di figli incapaci di discernimento o interdetti o membri della comunione domestica:</b> Sono assicurate le pretese derivanti da danni causati dai figli dello stipulante o del coniuge, rispettivamente del concubino, incapaci di discernimento o interdetti e da membri della comunione domestica dello stipulante, incapaci di discernimento o interdetti.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 200'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		



È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A34.5	<b>Sportivi mentre praticano sport e mentre giocano:</b> Sono assicurate le pretese per danni senza responsabilità civile di legge cagionati durante lo svolgimento di un'attività sportiva.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 1'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 1'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni causati a cavalli presi in affitto o in prestito, nonché al relativo equipaggiamento, con riserva di A35.6; b) per danni materiali derivanti dalla pratica dello sport aviatorio e motoristico; non sono invece esclusi i modelli di aeromobili del peso sino a 30 kg (attestato di assicurazione obbligatorio); c) derivante dalla partecipazione a manifestazioni venatorie, con riserva di A35.5; d) derivante dalla partecipazione a corse ippiche e gare di traino; e) per danni causati da atleti professionisti; f) per danni derivanti dall'utilizzo di go-cart.
A34.6	<b>Danni causati da animali domestici in custodia:</b> Sono coperte le pretese per danni contro terzi senza responsabilità civile di legge a cui siano stati affidati in custodia animali domestici.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 5'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 5'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni venatorie, con riserva di A35.5; b) per danni dalla detenzione di animali, se non vengono rispettate le disposizioni di legge e delle autorità; c) se la custodia e l'assistenza vengono retribuite; d) per danni che si sono verificati dopo un mese, se la durata della custodia dura più di un mese.
A34.6.1	Sono incluse nella copertura le pretese del terzo stesso e delle persone che vivono nella sua stessa economia domestica in comune, a condizione che la custodia e l'assistenza non vengano retribuite.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 1'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 1'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		a) per danni dalla detenzione di animali, se non vengono rispettate le disposizioni di legge e ufficiali; b) se la custodia e l'assistenza vengono retribuite; c) per danni che si sono verificati dopo un mese, se la durata della custodia dura più di un mese.
A34.7	<b>Soccorso:</b> Danni a terzi e danni propri che si verificano durante una prestazione di primo soccorso	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 2'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 2'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 2'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	
A34.8	<b>Danni da azioni effettuate a titolo di favore:</b> Pretese di terzi per la parte del danno per cui non sussiste alcuna responsabilità civile di legge.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione CHF 2'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza	Somma d'assicurazione CHF 2'000  Franchigia secondo l'assicurazione di base della polizza		
<b>A35 Assicurazioni complementari</b>						
È assicurata la responsabilità civile di legge dalla condotta nella vita privata di una persona assicurata:						
A35.1	<b>Autore di danneggiamenti ad autovetture, autofurgoni e roulotte di terzi fino a 3,5 t, piccoli veicoli a motore e veicoli agricoli fino a 3,5 t, rimorchi fino a 3,5 t, motociclette, pocket-bike e scooter:</b> Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di una persona assicurata quale conducente o passeggero, per danni materiali dovuti a un incidente durante l'utilizzo occasionale, breve, non regolare ed eccezionale di veicoli a motore di terzi ad uso privato. Sono assicurate anche le spese di rimorchio fino all'officina di riparazione o di demolizione più vicina, idonea per l'esecuzione dei relativi lavori. Se per il veicolo utilizzato esiste un'assicurazione casco, al detentore vengono rimborsati unicamente la franchigia e l'aumento di premio (perdita di bonus) causati dal sinistro. Tale risarcimento non ha luogo se Helvetia rimborsa all'assicuratore della casco per veicoli a motore le prestazioni erogate da quest'ultimo nell'ambito del sinistro (dedotte le franchigie). Se, a causa di un'assicurazione di protezione del bonus, il sinistro non comporta alcun aumento del premio, non viene corrisposta alcuna indennità.  (Nella polizza detto «Danni a autovetture di terzi».)	■ ■		Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		<b>a complemento di A33.17 b) fino a h)</b> a) derivanti da danni a veicoli trainati o spinti; b) per danni d'esercizio, di rottura e di usura causati al veicolo utilizzato, in particolare anche rotture delle sospensioni dovute alle scosse subite dal veicolo sulla strada; i danni dovuti a mancanza di olio o a mancanza, perdita o congelamento dell'acqua di raffreddamento; c) per il noleggio di un veicolo di riserva; d) per perdita di valore; e) per danni a trike e quad.

È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A35.2	<b>Utilizzatore di veicoli a motore di terzi:</b> Sono assicurate pretese dovute a incidenti causati dall'uso di un veicolo a motore immatricolato di terzi fino a 3.5 t per scopi privati nei confronti di una persona assicurata, nella misura in cui le pretese superano l'assicurazione veicoli a motore che deve essere stipulata per il veicolo. Sono inoltre assicurati anche la franchigia e il supplemento di premio in seguito alla perdita del bonus da parte del detentore sulla sua assicurazione veicoli a motore. Se per il veicolo utilizzato esiste un'assicurazione casco, al detentore vengono rimborsati unicamente la franchigia e l'aumento di premio (perdita di bonus) causati dal sinistro. Sono assicurate anche le spese di rimorchio fino all'officina di riparazione o di demolizione più vicina, idonea per l'esecuzione dei relativi lavori.  (Nella polizza detto «Danni derivanti dall'uso di veicoli a motore di terzi».)					a) da danni a veicoli detenuti da persone assicurate, coniugi, partner di vita e concubini, parenti conviventi assicurati o loro datori di lavoro o dall'esercizio. b) derivante dalla partecipazione a gare, rally o competizioni simili, a corse di allenamento e ad altre corse su percorsi di gara; c) per corse non permesse dalla legge o non autorizzate dal detentore; d) per corse che una persona assicurata effettua dietro remunerazione o a titolo professionale; e) per pretese derivanti da danni a veicoli trainati o spinti; f) per pretese derivanti da danni d'esercizio, di rottura e di usura causati al veicolo utilizzato, in particolare anche rotture delle sospensioni dovute alle scosse subite dal veicolo sulla strada; i danni dovuti a mancanza di olio o a mancanza, perdita o congelamento dell'acqua di raffreddamento; g) se per il veicolo a motore utilizzato non è stata stipulata l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore necessaria oppure durante l'uso era stata annullata; h) per minor valore.
A35.2.1	<b>Conducente di veicoli a motore di terzi messi a disposizione gratuitamente</b>	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		
A35.2.2	<b>Conducente di veicoli a motore condivisi all'interno di una comunione domestica in comune o di una comunità di interesse</b>	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		
A35.2.3	<b>Locatari di veicoli a motore di aziende di car sharing, noleggio veicoli e garage</b>	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  A veicoli presi in consegna Somma d'assicurazione CHF 2'500  Franchigia secondo la polizza		
A35.3	<b>Docente presso scuole pubbliche e private:</b> È assicurata la responsabilità civile dall'esercizio dell'attività professionale per cui il datore di lavoro o un'assicurazione ricorre al regresso.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		a) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale; b) per attività a tempo pieno come maestro di sci e di sport o come guida alpina. Con riserva di A35.4.
A35.3.1	Sono assicurati i costi di ricerca, salvataggio e recupero per compagni di viaggio e scolari durante gite scolastiche, campi scolastici ed escursioni.	■ ■ ■			Somma d'assicurazione CHF 50'000  Franchigia secondo la polizza	a) per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati.
A35.4	<b>Maestro di sci e di sport, guida alpina:</b> È assicurata la responsabilità civile di legge per l'attività professionale autonoma come maestro di sci, di sport e guida alpina, nella misura in cui il fatturato annuo non superi i CHF 40'000.	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		a) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale; b) per danni in correlazione con attività sportive estreme.
A35.4.1	Sono assicurati i costi di ricerca, salvataggio e recupero per partecipanti e scolari durante escursioni.	■ ■ ■			Somma d'assicurazione CHF 50'000  Franchigia secondo la polizza	a) per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati; b) da correlazione con competizioni.
A35.5	<b>Cacciatore:</b> È assicurata la responsabilità civile di legge della persona citata per nome (certificato di assicurazione obbligatorio) come cacciatore, guardiacaccia, affittuario di una riserva di caccia, dall'uso di cani durante la caccia e dalla partecipazione a eventi di caccia sportiva (p.es. esercizi di tiro, esami per cani da caccia).	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		a) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale; b) derivante dalla caccia senza licenza valida e dalla violazione di disposizioni legali o delle autorità in materia di caccia e protezione della selvaggina; c) per danni causati dalla selvaggina e danni campestri; d) per danni a strumenti venatori e cani presi in consegna per scopi d'uso.

È assicurata la responsabilità civile legale e la difesa da pretese infondate come/in caso di:		Dove	Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri	Non sono assicurate le pretese non incluse specificamente nelle CGA
		CH/FL UE/AELS Altri				
A35.6	<b>Persona che noleggia o prende in prestito cavalli o scolari di equitazione con cavalli non propri</b> per danni dovuti a infortunio e provocati colpevolmente da una persona assicurata (decesso, svalutazione e spese veterinarie) arrecati a cavalli presi in affitto o in prestito, custoditi in via provvisoria o montati su incarico come pure danni al relativo equipaggiamento noleggiato o preso in prestito. Se il proprietario del cavallo subisce una perdita di utile concreta, è assicurata anche la perdita commerciale per impossibilità d'uso temporanea, fino al massimo all'indennità giornaliera e alla somma di assicurazione concordate nella polizza. La copertura comprende inoltre gli esami di associazioni, corsi e prove interne delle scuole.  (Nella polizza detto «Cavalli noleggiati o presi in prestito».)	■ ■ ■		Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		a) derivante dalla partecipazione a corse ippiche, concorsi di salto e gare di traino; b) per danni ad animali che vengono detenuti per più di quattro mesi.
A35.7	<b>Autori di sinistri di responsabilità civile provocati per grave negligenza:</b> In caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave, rinunciamo al nostro diritto legale di riduzione della prestazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sul contratto d'assicurazione.  (Nella polizza detto «Rinuncia al regresso in caso di colpa grave».)	■ ■ ■	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza	a) eventi in nesso causale con abuso di farmaci, assunzione di alcol e droghe o eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale; b) si intendono riservate altre eccezioni alla copertura.
A35.8	<b>Responsabile per le chiavi aziendali affidate o altri sistemi di chiusura (badge):</b> È assicurata la responsabilità civile legale per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla perdita delle chiavi aziendali affidate o di codici e tessere relativi a sistemi di accesso elettronici (badge) e simili.  (Nella polizza detto «Perdita di chiavi di locali commerciali affidati».)	■ ■ ■		Somma d'assicurazione in base alla polizza  Franchigia secondo la polizza		

#### Validità temporale

- R1** L'assicurazione si estende ai danni causati nel corso della durata contrattuale, comunicati alla compagnia entro 60 mesi dalla fine del contratto.
- R2** Il momento dell'insorgere del danno corrisponde al momento in cui il danno viene constatato per la prima volta. In caso di dubbio si ritiene che una lesione corporale sia subentrata nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico a causa dei sintomi del relativo disturbo di salute, anche se la relazione di causalità viene identificata più tardi.  
Il momento in cui insorgono le spese di prevenzione dei danni corrisponde al momento in cui si constata per la prima volta che il danno è imminente.
- R3** La responsabilità per danni causati prima dell'inizio del contratto è coassicurata nel caso in cui l'assicurato provi in modo credibile che al momento della stipula del contratto non era a conoscenza di azioni od omissioni costitutive di responsabilità.  
Nella misura in cui i danni siano coperti da una eventuale assicurazione precedente, la copertura assicurativa della presente polizza viene considerata sussidiaria (copertura della differenza di condizioni e di somma).
- R4** Se nel corso della durata contrattuale avviene una variazione della copertura assicurativa (inclusa variazione della somma d'assicurazione e/o della franchigia), vale analogamente la succitata R3 comma 1.

- R5** In caso di decesso dello stipulante la copertura assicurativa si estende anche alle pretese di responsabilità di legge derivanti da danni che sono stati causati prima della fine del contratto e dopo la fine del contratto prima della scadenza del termine di prescrizione di legge (post assicurazione) e che sono stati comunicati per iscritto all'Helvetia entro questo termine. Danni che subentrano nel corso della durata della post assicurazione vengono considerati come subentrati nella data della fine del contratto. Pretese da danni che sono stati causati dopo la fine del contratto, sono esclusi dall'assicurazione.
- R6** Qualora nel corso della durata contrattuale degli assicurati escano dalla cerchia delle persone assicurate, la copertura assicurativa per le azioni e le omissioni costitutive di responsabilità sussiste fino al massimo alla fine del contratto. In caso di rescissione del contratto ai sensi di R5 qui sopra sussiste la copertura assicurativa per la durata della post assicurazione corrispondente.
- R7** Qualora un diritto rivendicato sia coperto anche da un altro contratto di assicurazione della responsabilità civile, non sussiste nessuna post assicurazione ai sensi dei precedenti R5 e R6.

## Protezione giuridica di base

### A51 Prestazioni in caso di protezione giuridica

Coop Protezione giuridica eroga le seguenti prestazioni in base all'elenco esaustivo menzionato:

A51.1 Assunzione degli interessi giuridici da parte del servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica

A51.2 Pagamento fino a CHF 250'000 al massimo (ambito extraeuropeo CHF 50'000)  
a) delle spese di avvocati incaricati;  
b) delle spese di esperti incaricati;  
c) delle spese giudiziarie e processuali a carico dell'assicurato;  
d) dell'indennità di processo dovuta alla controparte.

### Sono assicurati

A51.3 Rivendicazione del risarcimento di danni materiali o lesioni corporali nei confronti dell'autore o della sua assicurazione di responsabilità civile come pure delle relative controversie con assicurazioni.

### Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Il caso di protezione giuridica è considerato insorto nel momento in cui si verifica l'evento assicurato.

### Non sono rimborsati

A51.4 Risarcimento danni;  
A51.5 Spese che devono essere sostenute da un terzo responsabile;  
A51.6 Le indennità di processo e per la controparte assegnate all'assicurato vanno cedute.

### Non sono assicurati

A51.7 Tutti i casi di protezione giuridica e le caratteristiche non menzionate esplicitamente. Non viene inoltre accordata alcuna protezione giuridica nei seguenti casi:  
a) casi insorti prima della stipulazione del contratto di assicurazione;  
b) casi riguardanti persone assicurate, Coop Protezione giuridica o i suoi organi o incaricati;  
c) casi in relazione alla perpetrazione intenzionale di un crimine o casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente;  
d) casi in relazione all'incasso di pretese come pure casi in relazione a pretese cedute;  
e) casi in cui il valore litigioso è inferiore a CHF 500;  
f) casi in relazione alla rivendicazione di danni patrimoniali veri e propri (senza il coinvolgimento di persone o danni materiali);  
g) casi in relazione alla rivendicazione di danni materiali veri e propri a veicoli a motore;  
h) casi in relazione a eventi bellici o disordini.

## Definizioni

Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.

<b>Ambiente esterno dello stabile</b>	<p>a) Installazioni edili delle persone assicurate al di fuori del luogo di rischio menzionato nella polizza, che tuttavia si trovano sul terreno appartenente allo stabile stesso, come ad esempio casette da giardino, garage, pergole, caminetti, piscine con la relativa copertura, fontane, mura portanti e simili;</p> <p>b) Giardino privato in possesso delle persone assicurate come prato, cespugli, fiori, alberi e simili.</p>
<b>CCC 2</b>	CCC è l'abbreviazione di codice dei costi di costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni necessarie durante la fase di costruzione. Ogni singola prestazione viene attribuita a un determinato numero in base agli standard internazionali. CCC 2 riunisce le spese per lo stabile quali scavo, muratura greggia, lavori interni, impianti elettrici, di riscaldamento, aerazione e climatizzazione nonché gli onorari. Non sono pertanto intesi i lavori di preparazione, installazioni aziendali, ambiente esterno dello stabile, spese supplementari di costruzione e arredamento (mobilia).
<b>Ciclomotori leggeri</b>	<p>Conformemente all'art.18 lit. b dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono considerati ciclomotori leggeri i veicoli con un motore elettrico la cui potenza massima è di 0,50 kW e la velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che:</p> <p>a) sono ad un posto;</p> <p>b) sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile;</p> <p>c) sono composti di una combinazione speciale velocipede/carrozzella per disabili, oppure</p> <p>d) sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti.</p>
<b>Comproprietà</b>	Forma di proprietà nell'ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene a più proprietari. L'intera proprietà è suddivisa in parti (quote). Ogni comproprietario possiede una quota della quale può disporre in qualità di proprietario. Egli può venderla o costituirlo in pegno. I suoi creditori possono pignorare la sua quota.
<b>Costi per la consulenza psicologica</b>	Costi per il sostegno psicologico da parte di un medico o di uno psicologo qualificato dopo il verificarsi di un evento assicurato.
<b>Danni della natura</b>	Mobilia domestica (A1) così come gli gioielli, orologi da polso e da taschino (A5) sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro i danni della natura e definite legalmente nell'ambito dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS).
<b>Danni materiali</b>	<p>Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose. Il pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza non è considerato danno materiale.</p> <p>Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali.</p>
<b>Danni patrimoniali</b>	Danni valutabili in denaro, che sono consecutivi a un danno corporale o materiale assicurato, arrecato alla persona lesa.
<b>Disordini interni</b>	Violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.
<b>Fuori casa</b>	<p>a) Nei limiti della garanzia, vale a dire nel mondo intero per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, ma non oltre la durata di un anno, in qualsiasi altro posto del mondo, nonché per le spese. Questa disposizione è pure valida per gli eventi naturali. Per contro, la mobilia domestica che si trova in permanenza fuori casa (casa di vacanza, residenza secondaria e simili) non è coperta da questa assicurazione esterna.</p> <p>b) Il contenuto di una casetta da giardino o un apiario può trovarsi anche per più di un anno in altri luoghi a scelta in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione.</p>
<b>Impianti e installazioni collegati agli oggetti assicurati</b>	Serbatoi e contenitori simili, ascensori per persone e merci, posteggi e rimesse per veicoli a motore, parco giochi per bambini con attrezzi, piscine private coperte e scoperte non accessibili al pubblico, locali per lavori ricreativi e tempo libero, stabili annessi (ripostigli per attrezzi, box garage, serre ecc.), biotopi e stagni, quali sono soltanto ad uso privato.
<b>Lesioni corporali</b>	Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute di persone.
<b>Luogo d'assicurazione</b>	Luoghi assicurati elencati nella polizza.
<b>Misure immediate in caso di pregiudizio all'ambiente</b>	Notifica all'autorità competente, allarme alla popolazione, adozione di misure di prevenzione o di riduzione del danno.

<b>Mobilia domestica</b>	<p>a) La mobilia domestica comprende tutte le cose mobili d'uso privato di proprietà delle persone assicurate che servono in modo particolare per abitare, per gli svaghi, per il consumo privato e per le attività sportive, manuali e intellettuali.</p> <p>b) Appartengono alla mobilia domestica anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i certificati, la mobilia domestica presa in leasing o in locazione, i prodotti surgelati, i veicoli al servizio degli invalidi non utilizzati;</li> <li>2) abiti da lavoro e utensili professionali senza merce commerciale di proprietà delle persone assicurate;</li> <li>3) contenuto di casette da giardino e apiari installati in modo permanente;</li> <li>4) parti di stabili portate dal locatario.</li> </ol>
<b>OETV</b>	Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
<b>Perdita del bonus</b>	Per il calcolo della perdita del bonus vengono considerati gli anni necessari per raggiungere nuovamente il grado di premio in vigore prima dell'incidente, a partire dall'anno che segue quello del sinistro, ammesso che il bonus in quel periodo non venga influenzato da un altro sinistro o che non subentri alcuna modifica del premio o del sistema del bonus. Se l'Helvetia rimborsa all'assicuratore di veicoli a motore le prestazioni erogate da quest'ultimo nell'ambito del sinistro (dedotte le franchigie) o se a causa di un'assicurazione di protezione del bonus, il sinistro non comporta alcun aumento del premio nessuna perdita del bonus sarà calcolata.
<b>Persone assicurate</b>	<p>Nella responsabilità civile privata</p> <p>a) Assicurazione individuale: è assicurato lo stipulante. Se si costituisce una comunione domestica (matrimonio, concubinato), la copertura assicurativa si estende all'assicurazione di famiglia. L'estensione di questa copertura si estingue se questa modifica di stato non viene comunicata per scritto a Helvetia entro il termine di un anno. Il premio per l'assicurazione di famiglia diventa esigibile dalla prima scadenza del premio che segue la costituzione della comunione domestica.</p> <p>b) Assicurazione di famiglia: lo stipulante, il suo coniuge o concubino (quale concubino è considerata una persona, la quale intrattiene con lo stipulante una relazione analoga al matrimonio e convive nella medesima comunione domestica) e, premesso che le persone nominate qui di seguito vivano nella stessa comunione domestica dello stipulante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i figli e figli elettivi di età inferiore ai 20 anni;</li> <li>2) i membri minorenni della comunione domestica;</li> <li>3) i genitori;</li> <li>4) altre persone nominate nella polizza.</li> </ol> <p>Nella mobilia domestica: Sono assicurate tutte le persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante.</p>
<b>Pregiudizio all'ambiente</b>	Perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze, nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all'ambiente.
	In conformità al capoverso precedente per evento unico imprevedibile e improvviso s'intendono anche l'arrugginarsi o la fuoriuscita di sostanze da impianti in cui sono depositate sostanze nocive per il terreno e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi, nonché altri prodotti chimici (non sono tuttavia contemplati le acque di scolo e altri rifiuti aziendali o industriali).
	Per impianti in conformità al capoverso precedente s'intendono serbatoi e altri contenitori simili (bacini,vasche, ecc., ma non contenitori mobili) e condutture come pure le relative installazioni.
<b>Proprietà in comune</b>	Forma di proprietà nell'ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene congiuntamente a più proprietari. I proprietari possono disporre dell'intera proprietà, chiamare in giudizio o essere chiamati in giudizio soltanto comunemente. Esempio: comunità di eredi.
<b>Proprietà per piani</b>	Forma particolare di comproprietà. Ogni proprietario ha il diritto di utilizzare e gestire personalmente una determinata parte dello stabile, solitamente un appartamento di proprietà (cfr. anche comproprietà).
<b>Responsabilità civile</b>	L'obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.
<b>Sito contaminato</b>	Accumulo, noto o meno, di sostanze nocive nel suolo o nell'acqua già presente al momento della stipulazione del contratto.
<b>Sottoassicurazione</b>	Se il valore di risarcimento (valore delle cose assicurate al momento dell'insorgere del sinistro) supera la somma d'assicurazione, si parla di sottoassicurazione. In tal caso il risarcimento viene ridotto in base al rapporto tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione trova applicazione sia in caso di danno totale che parziale. Le cose assicurate vanno pertanto considerate in funzione del loro valore totale e non esclusivamente in base all'ammontare di un possibile danno.

<b>Spese</b>	<p>Spese insorte in relazione a un sinistro assicurato, quali:</p> <p>a) Sgombero e smaltimento Costi per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, il loro trasferimento fino al luogo idoneo più vicino nonché per il loro deposito, sgombero ed eliminazione;</p> <p>b) Spese domestiche supplementari Sono determinanti le spese che risultano dall'impossibilità di usare i locali danneggiati, nonché dalla perdita di proventi per sublocazione. Le spese risparmiate vengono detratte;</p> <p>c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie Sono determinanti i costi effettivi per l'applicazione delle misure necessarie;</p> <p>d) Spese di cambiamento delle serrature Sono determinanti le spese effettivamente pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché per cassette di sicurezza in banca prese in affitto dall'avente diritto. Per gli appartamenti in case plurifamiliari, la copertura è estesa a tutte le serrature che si potevano azionare con la chiave interessata dal sinistro;</p> <p>e) Spese di blocco e di restituzione per carte di credito, carte d'identità, documenti di legittimazione, carte di clienti, abbonamenti a metà prezzo.</p>
<b>Spese di prevenzione dei danni</b>	Spese a carico dello stipulante in seguito a un evento imprevedibile, derivanti dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare un danno assicurato imminente.
<b>Terremoti</b>	Per terremoti si intendono scosse prodotte da movimenti tettonici nella crosta terrestre. Le scosse che hanno come causa il crollo delle cavità create artificialmente, non sono considerate terremoti. In caso di dubbio, sarà il Servizio sismico svizzero a decidere se si tratta di un terremoto.
<b>Terrorismo</b>	È considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a seminare paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o a esercitare un'influenza su un governo o istituzioni statali. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni.
<b>Tutela degli interessi patrimoniali individuali</b>	La tutela degli interessi patrimoniali individuali comprende la protezione dei beni individuali negoziabili mediante i quali è possibile acquistare proprietà o possesso.
<b>Valori pecuniari</b>	Contanti e valori pecuniari simili quali carte di credito e di cliente, assegni, quietanze di carte di credito, vignette autostradali, biglietti al portatore, abbonamenti e buoni, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi, oro, argento e platino (quali scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte dello stipulante.
<b>Veterinario</b>	Il veterinario deve essere un terapeuta diplomato e membro della Società dei Veterinari Svizzeri (SVS), o possedere un diploma equivalente in caso di trattamento d'emergenza all'estero.
<b>Vetri dello stabile</b>	<p>Vetri dello stabile appartenenti esclusivamente ai locali utilizzati dalle persone assicurate, nonché:</p> <p>a) vetrate provvisorie;</p> <p>b) danni a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia, alle vetrate con disegni incisi o corrosi, a condizione che il danneggiamento comporti la rottura del vetro;</p> <p>c) lavabi, lavandini, vasi di gabinetti, sciacquoni, orinatoi (incluse le pareti divisorie), bidè in vetro, plastica, ceramica, porcellana o pietra;</p> <p>d) piani di cottura in vetroceramica;</p> <p>e) piani di copertura di cucine e lavabi (piani di lavoro e rivestimenti della parete) in vetro, pietra naturale o artificiale;</p> <p>f) vetrate dei collettori solari, anche se si trovano sullo stesso terreno dello stabile, sempre che questi ultimi non servano a scopi aziendali;</p> <p>g) riparazione di vasche da bagno e piatti doccia.</p> <p>Per vetro s'intendono anche altri materiali come vetroceramica, plexiglas o altri prodotti sintetici usati al posto del vetro.</p>
<b>Vetri della mobilia</b>	Vetri di vetrine, armadietti a specchio, tavoli in vetro e simili nonché tavoli in pietra e fontane ornamentali.
<b>Viaggi occasionali</b>	Vengono considerati occasionali e non regolari i viaggi assicurati che occupano un massimo di 30 giorni per ogni anno, senza che abbia rilevanza al riguardo l'uso per un solo giorno o in giorni consecutivi.



# L'Helvetia e l'Informativa sulla protezione dei dati

## Allegato Principato del Liechtenstein

Edizione maggio 2019

### 1 Premessa

Tutti i dati che l'Helvetia riceve da voi vengono trattati e, nello specifico, raccolti, memorizzati, utilizzati, messi a disposizione o cancellati in modo confidenziale e in base alla vigente legislazione in materia di protezione dei dati.

Quando si parla di dati riferiti alla persona (di seguito «dati personali» o semplicemente «dati») s'intendono tutte le informazioni inerenti a una persona fisica identificata o identificabile (di seguito «persona interessata»), come ad es. nome, indirizzo e-mail, numero di telefono ecc.

### 2 Campo di applicazione dell'Informativa

La presente Informativa si applica al trattamento dei dati personali da parte delle seguenti aziende nell'ambito della fornitura dei propri servizi:

- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9000 San Gallo
- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, St. Anlage 26, 4002 Basilea
- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA, Herrengasse 11, 9490 Vaduz

(di seguito le aziende in questione saranno designate congiuntamente «Helvetia»)

### 3 Base giuridica per il trattamento dei dati personali

L'Helvetia può utilizzare i vostri dati personali sulla base dei seguenti motivi:

- consenso da parte vostra o di una persona da voi autorizzata
- sussistenza di un contratto con l'Helvetia
- in virtù di interessi legittimi dell'Helvetia

Sono considerati interessi legittimi:

- acquisizione
- servizi di consulenza e assistenza commisurati alle esigenze
- svolgimento di procedure legate a una candidatura o presentazione di una proposta
- feedback sulle richieste di contatto tramite i moduli
- analisi e valutazione dell'utilizzo dei siti web dell'Helvetia
- esame del rischio legato alle proposte
- rispetto dei requisiti legali e regolamentari e di norme interne
- lotta a comportamenti illeciti, abusi, infrazioni e reati
- protezione dagli abusi in campo assicurativo
- procedimenti giudiziari (svolgimento o collaborazione)
- cooperazione con le autorità
- gestione dei clienti e delle relazioni anche al di fuori della gestione dei contratti
- ottimizzazione e sviluppo di prodotti, servizi e prestazioni

- risposta a domande e richieste, e relative valutazioni
- protezione di persone, sistemi ed edifici (ad es. videosorveglianza)
- sicurezza e protezione dei dati, dei segreti e dei valori patrimoniali
- mantenimento e organizzazione dell'attività commerciale
- pubblicità dei prodotti
- sviluppo aziendale e dei prodotti
- scambio di informazioni tra le società del gruppo Helvetia
- studi di mercato, come il monitoraggio del comportamento, delle attività, delle preferenze e delle esigenze della clientela
- Sondaggi sulla soddisfazione dei clienti
- valutazione dei dati e gestione delle statistiche
- creazione di profili cliente

### 4 Scopi del trattamento

Il trattamento dei vostri dati personali è indispensabile ai fini della fornitura dei servizi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali. I vostri dati vengono utilizzati sempre ed esclusivamente allo scopo che vi è stato indicato al momento in cui sono stati raccolti, per il quale avete dato il vostro consenso e che risulta evidente dalle circostanze o è previsto dalla legge. L'Helvetia tratta i dati personali, in particolare nella misura in cui sia necessario per i seguenti processi aziendali:

- acquisizione
- servizi di consulenza e assistenza commisurati alle esigenze
- svolgimento di procedure legate a una candidatura o presentazione di una proposta
- fornitura di servizi
- gestione di offerte e contratti
- gestione del rapporto contrattuale
- fatturazione
- rispetto dei requisiti legali e regolamentari e di norme interne
- lotta a comportamenti illeciti, abusi, infrazioni e reati
- procedimenti giudiziari (svolgimento o collaborazione)
- cooperazione con le autorità
- ottimizzazione e sviluppo di prodotti, servizi e prestazioni
- risposta a domande e richieste
- valutazione, ottimizzazione e nuovo sviluppo di prodotti, servizi e prestazioni
- mantenimento e organizzazione dell'attività commerciale
- sicurezza e protezione dei dati, dei segreti e dei valori patrimoniali
- pubblicità per i prodotti
- sviluppo aziendale e dei prodotti
- studi di mercato, come il monitoraggio del comportamento, delle attività, delle preferenze e delle esigenze della clientela
- sondaggi sulla soddisfazione dei clienti
- valutazione dei dati e gestione delle statistiche
- creazione di profili cliente



## 5 Profilazione e trattamento automatizzato dei dati

La profilazione è un tipo di trattamento automatizzato dei dati personali, volto ad analizzare determinati aspetti personali come situazione economica, stato di salute, interessi, affidabilità, comportamento o trasloco in un altro comune.

Questa procedura consente all'Helvetia di suddividere la clientela in categorie distinte, in base alle quali è poi possibile inviare messaggi pubblicitari e offerte ottimizzate che tengono conto delle esigenze individuali dei clienti. Utilizzando procedure di analisi dei dati, l'Helvetia acquisisce inoltre informazioni statistiche.

L'Helvetia vi informerà se, a causa del trattamento completamente automatizzato dei dati personali (come le informazioni da voi fornite al momento della compilazione della richiesta), dovessero essere prese delle decisioni che possono comportare per voi delle conseguenze giuridiche. In questo caso avrete la possibilità di contattare l'Helvetia in modo che tali decisioni siano riesaminate.

## 6 Categorie di dati trattati

I dati personali trattati dall'Helvetia comprendono i dati comunicati dallo stipulante e dati di dominio pubblico. I dati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- dati del cliente (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati riguardanti la solvibilità ecc.)
- dati derivanti da proposte, inclusi i relativi questionari supplementari (come i dati del richiedente riguardanti il rischio assicurato, le risposte alle domande, perizie, dati della precedente compagnia di assicurazioni in merito all'andamento dei sinistri finora registrati)
- dati contrattuali (come durata contrattuale, rischi assicurati, prestazioni, dati derivanti da contratti esistenti)
- dati relativi al recupero crediti (come la data e l'ammontare dei premi versati, gli arretrati, i solleciti, i crediti, le coordinate di pagamento)
- tutti i dati relativi a un eventuale sinistro (come notifiche di sinistro, rapporti d'accertamento, ricevute, dati riguardanti terzi danneggiati)
- dati su attività online (come indirizzo IP, informazioni inserite in moduli online, visite al nostro sito web o ai nostri canali social media)

## 7 Dati di terzi

Per consentire una gestione ottimale dei processi aziendali sopracitati, garantire la correttezza dei dati, ottimizzare la soddisfazione dei requisiti aziendali e/o delle esigenze della clientela nonché individuare o impedire una frode assicurativa, possono essere raccolti da parte di terzi dati su clienti potenziali o esistenti. In tale contesto possono essere raccolti i seguenti dati:

- dati di contatto
- dimensioni e tipo di economia domestica
- classe di reddito e potere d'acquisto
- comportamento di acquisto
- classe del veicolo
- proprietario di moto
- dimensioni dello stabile
- regione linguistica del luogo di domicilio

Tali dati possono essere raccolti dalle seguenti categorie di terzi, in Svizzera e all'estero:

- fornitori di servizi (interni ed esterni), inclusi gli incaricati del trattamento dei dati
- intermediari e altri partner contrattuali
- istituti specializzati in ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- periti e avvocati
- assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori
- partner di cooperazione dell'Helvetia
- clienti dell'Helvetia (ad es. in caso di sinistri) e/o terzi da essa autorizzati
- autorità e uffici locali, nazionali ed esteri
- acquirenti o soggetti interessati all'acquisto di settori di attività, compagnie o altre parti dell'Helvetia
- altre parti coinvolte in procedimenti giudiziari possibili o in atto
- ulteriori società appartenenti al Gruppo Helvetia
- mezzi di comunicazione, siti web e altre fonti di dominio pubblico

## 8 Inoltro di dati a terzi

I vostri dati personali possono essere inoltrati a terzi (cosiddetti «addetti al trattamento dei dati») per gli scopi summenzionati e/o a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. L'Helvetia può anche decidere di esternalizzare in parte o del tutto i suoi settori d'attività, singole fasi produttive degli stessi e/o servizi (ad es. gestione delle prestazioni, informatica, amministrazione dei contratti, sviluppo di prodotti) trasferendoli a terzi in Svizzera e all'estero. La procedura di outsourcing riguarda anche il trattamento di dati personali. A tal proposito l'Helvetia conferisce la massima importanza alla protezione dei vostri dati da accessi non autorizzati, perdite o abusi.

I dati possono essere inoltrati alle seguenti categorie di terzi, in Svizzera e all'estero:

- fornitori di servizi (interni ed esterni), inclusi gli incaricati del trattamento dei dati
- intermediari assicurativi e altri partner contrattuali
- istituti di previdenza
- periti e avvocati
- assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori
- assicuratori sociali
- partner di cooperazione di Helvetia
- altri clienti dell'Helvetia (ad es. in casi di sinistro)
- autorità e uffici locali, nazionali ed esteri
- organizzazioni di settore, associazioni, organizzazioni e altri comitati
- acquirenti o soggetti interessati all'acquisto di settori di attività, compagnie o altre parti dell'Helvetia
- altre parti coinvolte in procedimenti giudiziari possibili o in atto
- ulteriori società appartenenti al Gruppo Helvetia

Se necessario, l'Helvetia o gli addetti al trattamento dei dati possono consultarsi, previa vostra autorizzazione, con terzi a seconda della copertura assicurativa da verificare (ad es. con il vostro medico o il vostro terapeuta o l'ospedale, con l'assicuratore precedente o con le autorità competenti in materia di provvedimenti amministrativi per questioni di circolazione stradale). Allo scopo di verificare le coperture assicurative e col vostro consenso, queste persone sono espressamente dispensate dal loro obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti dell'Helvetia e degli addetti al trattamento dei dati.

L'inoltro dei vostri dati personali agli addetti al trattamento dei dati all'estero è consentito solo nel caso in cui questi ultimi siano tenuti a osservare una legge appropriata sulla protezione dei dati. Se i dati vengono trasmessi in un Paese privo di un sistema appropriato di protezione dei dati, l'Helvetia ne garantisce la tutela appropriata impiegando garanzie contrattuali adeguate o ricorrendo all'eccezione del consenso, dell'esecuzione del contratto o dell'accertamento, dell'esercizio o dell'applicazione dei diritti in sede giudiziaria. Le garanzie contrattuali si basano sulle clausole standard relative alla protezione dei dati approvate da un'autorità di sorveglianza.

## 9 Durata del periodo di conservazione dei dati

L'Helvetia procederà al trattamento dei dati personali fino al momento in cui lo riterrà necessario per l'adempimento degli scopi summenzionati. In linea di principio i vostri dati saranno cancellati non appena la loro conservazione non sarà più necessaria per l'adempimento dei suddetti scopi. L'Helvetia memorizza i vostri dati ad esempio conformemente alle disposizioni legali relative alla loro conservazione. L'Helvetia conserva inoltre i vostri dati per il periodo in cui è possibile far valere i diritti nei confronti delle aziende del proprio Gruppo.

## 10 Messa a disposizione dei dati

Lo stipulante o l'avente diritto devono fornire i dati necessari alla valutazione del rischio, alla gestione del contratto e al trattamento del sinistro. Se lo stipulante non adempie a tale obbligo, l'Helvetia può rifiutarsi, interamente o in parte, di stipulare il contratto o di versare la prestazione prevista in caso di sinistro.

## 11 Sicurezza dei dati

Nell'ambito del trattamento dei dati personali l'Helvetia adotta i necessari provvedimenti tecnici e di carattere organizzativo al fine di impedire accessi non autorizzati e altre forme di trattamento illecite. Tali provvedimenti sono conformi agli standard internazionali applicati in questo campo e vengono regolarmente controllati e, se necessario, adattati.

## 12 Diritti delle persone interessate

Avete tra l'altro il diritto di chiedere informazioni in merito ai vostri dati personali trattati dall'Helvetia; a determinate condizioni, potete richiedere la rettifica, l'invio a voi stessi, il blocco o la cancellazione dei vostri dati personali.

### Diritto all'informazione

Avete il diritto di ottenere informazioni in merito ai vostri dati personali trattati dall'Helvetia. A tal scopo potete inviare all'indirizzo di contatto dell'Helvetia una richiesta per iscritto con copia allegata della vostra carta d'identità o del vostro passaporto.

### Diritto alla rettifica

Se, nonostante gli sforzi dell'Helvetia volti a garantire la correttezza dei vostri dati personali e il loro aggiornamento, venissero memorizzate informazioni errate, dietro vostra richiesta provvederemo alla loro rettifica, a seguito della quale sarete informati dell'avvenuta correzione. Se siete clienti dell'Helvetia e vi siete registrati sul portale clienti, potete modificare determinati dati in prima persona.

### Diritto alla cancellazione

Avete diritto alla cancellazione dei vostri dati dal sistema dell'Helvetia purché la Compagnia non sia tenuta o autorizzata, ai sensi della legge e delle prescrizioni vigenti, a conservare alcuni dei vostri dati personali.

### Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali senza effetto retroattivo se tali informazioni non sono assolutamente necessarie all'esecuzione del contratto oppure se l'Helvetia non è tenuta o autorizzata ad accedervi ai sensi delle leggi e delle prescrizioni vigenti.

### Diritto di presentare ricorso

In caso di violazione dei vostri diritti, avete la possibilità di presentare reclamo all'autorità competente in materia di protezione dei dati.

## 13 Contatto

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati e ai vostri diritti potete rivolgervi al Servizio Protezione dei dati dell'Helvetia.

Helvetia Assicurazioni  
Legal & Compliance  
Servizio Protezione dei dati  
St. Alban Anlage 26  
4002 Basilea

Tel.: +41 58 280 50 00  
E-mail: [protezionedeidati@helvetia.ch](mailto:protezionedeidati@helvetia.ch)  
[www.helvetia.ch/protezionedeidati](http://www.helvetia.ch/protezionedeidati)

### Riserva di modifica

L'Helvetia si riserva il diritto di adeguare in qualsiasi momento la presente Informativa sulla protezione dei dati alle disposizioni di legge vigenti. In ogni caso fa fede la versione pubblicata all'indirizzo [www.helvetia.ch/protezionedeidati](http://www.helvetia.ch/protezionedeidati).

# Indicazioni per la stipula online di contratti d'assicurazione soggetti al diritto del Liechtenstein.

Edizione aprile 2019.

## 1 Premessa

Le seguenti indicazioni le vengono fornite in relazione alla stipula online del suo contratto d'assicurazione, onde adempiere agli obblighi d'informazione di cui alla legge sulla distribuzione assicurativa del Principato del Liechtenstein del 5 dicembre 2017 (Versicherungsvertriebsgesetz o «VersVertG»).

## 2 Organo di conciliazione stragiudiziale

Ai sensi dell'art. 75 VersVertG in combinato disposto con l'ordinanza sull'organo di conciliazione nell'ambito dei servizi finanziari (Finanzdienstleistungs-Schlichtungsstellen-Verordnung o «FSV»), l'autorità di competenza per dirimere le controversie fra clienti e distributori di prodotti assicurativi in merito ai servizi erogati è l'organo di conciliazione stragiudiziale. Per ulteriori informazioni sull'organo di conciliazione, si prega di consultare il seguente sito:

<http://www.schlichtungsstelle.li/>

## 3 Reclami

I reclami relativi al contratto d'assicurazione, alla copertura assicurativa o al servizio d'assistenza fornito dall'Helvetia, vanno inviati per lettera a Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, Gestione dei reclami, Dufourstrasse 40, Casella postale 9001, San Gallo.

L'autorità di sorveglianza competente è l'Autorità di sorveglianza sui mercati finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein), Landstrasse 109, Casella postale 279, 9490 Vaduz. Lo stipulante può inoltrare eventuali reclami nei confronti dell'assicuratore inviando una lettera all'indirizzo postale o un'e-mail a [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

## 4 Retribuzione

I dipendenti dell'Helvetia incaricati della stipula e dell'elaborazione del suo contratto d'assicurazione, percepiscono un salario conforme alle Condizioni generali d'assunzione (CGA) dell'Helvetia. Per la stipula del presente contratto d'assicurazione, i dipendenti non percepiscono alcuna retribuzione supplementare.